

BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA REGIONE PUGLIA

Anno XXXVI

BARI, 18 OTTOBRE 2005

N. 130

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti.

Nella 1ª parte si pubblicano: Leggi e Regolamenti regionali, Ordinanze e sentenze della Corte Costituzionale e di Organi giurisdizionali, Circolari aventi rilevanza esterna, Deliberazioni del Consiglio regionale riguardanti l'elezione dei componenti l'Ufficio di presidenza dell'Assemblea, della Giunta e delle Commissioni permanenti.

Nella 2ª parte si pubblicano: le deliberazioni del Consiglio regionale e della Giunta; i Decreti del Presidente, degli Assessori, dei funzionari delegati, di pubbliche autorità; gli avvisi, i bandi di concorso e le gare di appalto.

Gli annunci, gli avvisi, i bandi di concorso, le gare di appalto, sono inseriti nel Bollettino Ufficiale pubblicato il giovedì.

Direzione e Redazione - Presidenza Giunta Regionale - Lungomare N. Sauro, 33 - 70121 Bari - Tel. 0805406316-0805406317-0805406372 - Uff. abbonamenti 0805406376 - Fax 0805406379.

Abbonamento annuo di € 134,28 tramite versamento su c.c.p. n. 18785709 intestato a Regione Puglia - Ufficio Bollettino Ufficiale - Lungomare N. Sauro, 33 - Bari. Prezzo di vendita € 1,34. I versamenti per l'abbonamento effettuati entro il 15° giorno di ogni mese avranno validità dal 1° giorno del mese successivo; mentre i versamenti effettuati dopo il 15° giorno e comunque entro il 30° giorno di ogni mese avranno validità dal 15° giorno del mese successivo.

Gli annunci da pubblicare devono essere inviati almeno 3 giorni prima della scadenza del termine utile per la pubblicazione alla Direzione del Bollettino Ufficiale - Lungomare N. Sauro, 33 - Bari.

Il testo originale su carta da bollo da € 14,62, salvo esenzioni di legge, deve essere corredato da 1 copia in carta uso bollo e dall'attestazione del versamento della tassa di pubblicazione prevista.

L'importo della tassa di pubblicazione è di € 154,94 oltre IVA al 20% (importo totale € 185,93) per ogni inserzione il cui contenuto non sia superiore, nel testo, a quattro cartelle dattiloscritte pari a 100 righe per 60 battute (o frazione) e di € 11,36 oltre IVA (importo totale € 13,63) per ogni ulteriore cartella dattiloscritta di 25 righe per 60 battute (o frazione).

Il versamento dello stesso deve essere effettuato sul c.c.p. n. 18785709 intestato a Regione Puglia - Ufficio Bollettino Ufficiale Bari.

Non si darà corso alle inserzioni prive della predetta documentazione.

LE PUBBLICAZIONI SONO IN VENDITA PRESSO LA LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI SRL - VIA CRISANZIO 16 - BARI; LIBRERIA PIAZZO - PIAZZA VITTORIA, 4 - BRINDISI; CASA DEL LIBRO - VIA LIGURIA, 82 - TARANTO; LIBRERIA PATIERNO ANTONIO - VIA DANTE, 21 - FOGGIA; LIBRERIA MILELLA - VIA PALMIERI 30 - LECCE.

SOMMARIO

PARTE SECONDA

Atti di Organi monocratici regionali

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 15 settembre 2005, n. 371

Procedura di verifica di assoggettabilità impatto ambientale. Adeguamento ed ampliamento impianto di autodemolizione-autorottamazione - Comune di Taranto - Prop. Gallo Pietro.

Pag. 12829

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 15 settembre 2005, n. 372

Procedura di verifica di assoggettabilità impatto ambientale. Realizzazione di un parco eolico in località Galugnano - Comune di San Donato di Lecce (Le) - Prop. Eolo Salento s.r.l.

Pag. 12831

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 19 settembre 2005, n. 373

Procedura di verifica di assoggettabilità impatto ambientale - Realizzazione di un parco eolico - Comune di Castelluccio Valmaggiore (Fg) - Prop. Fortore Energia s.p.a.

Pag. 12837

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 19 settembre 2005, n. 374

Procedura di verifica di assoggettabilità impatto ambientale. Realizzazione di un parco eolico - Comune di Castelluccio Valmaggiore (Fg) - Prop. Siper s.r.l.

Pag. 12839

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 21 settembre 2005, n. 375

Procedura di verifica di assoggettabilità impatto ambientale. Parco di campeggio in località San Cataldo - Comune di Lecce - Prop. Andros s.r.l.

Pag. 12841

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 21 settembre 2005, n. 376

Procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e valutazione di incidenza - Realizzazione di un centro turistico, alberghiero, sportivo internazionale e congressi ubicato in c. da Renella in agro di Castellaneta e c. da Belvedere in agro di Mottola (Ta) - Prop. Omnia s.r.l.

Pag. 12844

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 21 settembre 2005, n. 377

Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) – Ampliamento ed adeguamento della pista automobilistica per attività agonistiche di go-kart – Comune di Cassano delle Murge (Ba) - Prop. Kartodromo della Murgia s.r.l.

Pag. 12846

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 21 settembre 2005, n. 378

Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) – Ditta CAVED srl – Ampliamento coltivazione cava di calcarenite e calcare. località “Formica” di Brindisi.

Pag. 12848

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 21 settembre 2005, n. 379

Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) – Ditta MAR.T.E.R. sas – Ampliamento cava di calcarenite. località “Acquagnora” di Mottola.

Pag. 12851

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 21 settembre 2005, n. 380

Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) – Ditta Mediterraneo Costruzioni srl – Ampliamento coltivazione di cava. località “Marrone” di Capurso.

Pag. 12854

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 22 settembre 2005, n. 382

Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) – Impianto scarica di servizio-soccorso per rifiuti non pericolosi (ex D. Lgs. N. 36/03) nel Bacino FG/3 – Comune di Foggia – Prop. Autorità per la gestione dei Rifiuti Solidi Urbani del bacino Fg/3.

Pag. 12856

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 22 settembre 2005, n. 383

Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) – Impianto scarica di servizio-soccorso per rifiuti – Adeguamento al D.C. N. 296/02 e completamento della piattaforma di trattamento RSU a servizio del Bacino LE/1 – Comune di Cavallino (Le) – Prop. Autorità di Bacino Le/1 – Concessionario Ambiente e Sviluppo s.r.l.

Pag. 12862

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 28 settembre 2005, n. 388

Procedura di verifica di assoggettabilità impatto ambientale – Realizzazione di un parco eolico nel comune di Ascoli Satriano (Fg) - Prop. I.V.P.C. SARDEGNA 2 s.r.l.

Pag. 12865

PARTE SECONDA

Atti di Organi monocratici regionali

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 15 settembre 2005, n. 371

Procedura di verifica di assoggettabilità impatto ambientale. Adeguamento ed ampliamento impianto di autodemolizione-autorottamazione – Comune di Taranto – Prop. Gallo Pietro.

L'anno 2005 addì 15 del mese di Settembre in Modugno presso il Settore Ecologia,

IL DIRIGENTE

Dott. Luca Limongelli, sulla scorta dell'istruttoria ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota acquisita al prot. n. 1281782 del 15.12.2004, veniva trasmessa, ai sensi della L.R. n. 11/2001, la richiesta di verifica di assoggettabilità a V.I.A. per la realizzazione dell'adeguamento dell'impianto di autodemolizione - autorottamazione ai sensi del D.lgs. 24.06.03, N. 209: "Adeguamento per l'attuazione della Direttiva 200/53/CE relativa ai veicoli fuori uso" e di ampliamento della superficie interessata da attività di autodemolizione ed autorottamazione, ai sensi del D.lgs. 05.02.97, n. 22 - artt. 27 e 28 - nel comune di Taranto, proposto dal Sig. Gallo Pietro - C.so Vittorio Emanuele 2/2 - Talsano (Ta);
- con nota prot. N. 260 dell'11.01.2005 il Settore Ecologia invitava il comune di Taranto a far pervenire apposita l'attestazione dell'avvenuta affissione dell'avviso pubblico così come da art. 16, comma 3, L.R. n. 11/2001 ed a comunicare il parere di cui all'art. 16, comma 5; della predetta Legge Regionale
- con nota acquisita al prot. n. 7798 del 21.06.2005 il SUAP del comune di Taranto trasmetteva l'attestazione dell'avvenuta affissione all'albo pretorio

dell'avviso pubblico nei tempi (dal 02.02.05 al 04.03.05) e con le modalità previsti dall'art. 16, L.R. n. 11/2001 e comunicava che non erano pervenute osservazioni in merito alla realizzazione dell'intervento proposto;

- con successiva nota acquisita al prot. n. 8825 del 19.07.05 il SUAP del comune di Taranto comunicava che la Direzione Ambiente e Qualità della Vita - Sanità del comune di Taranto aveva espresso parere favorevole all'opera di che trattasi;
- espletate le procedure di rito e valutati gli atti tecnico-amministrativi dai quali è emerso che:

Il progetto prevede l'adeguamento al D.Lgs. 209/2003 e l'ampliamento di un impianto di autodemolizione esistente (di 4.000 mq) con incremento della potenzialità fino a 5000 autoveicoli/anno e un aumento della superficie utile di 9.967 (superficie reale della particella attigua all'impianto esistente) per un totale finale di 13.967 mq.

Si dichiara che l'intera area (ad eccezione di una piccola zona a ridosso dell'ingresso principale, risulta provvista di pavimentazione in liscio di cemento dello spessore medio di 20 cm.

Si dichiara che esistono due impianti per il trattamento delle acque di prima pioggia idonei alla quantità di acqua da trattare.

Invece del piano di ripristino ambientale si propone di utilizzare l'area come parcheggio di automezzi pesanti al termine del suo utilizzo come impianto di autodemolizione.

L'area è già recintata e dotata di barriera verde.

- Ciò stante, si ritiene di poter esprimere parere favorevole alla realizzazione dell'opera proposta, purchè si osservino le seguenti prescrizioni:
 - ✓ nella realizzazione e gestione dell'impianto siano rispettate tutte le disposizioni previste all'Allegato 1 del D.Lgs n. 209/2003;
 - ✓ in tutte le aree in cui si effettua il deposito, lo

stoccaggio e lo smontaggio dei veicoli, comprese le aree di manovra (carico e scarico), si preveda:

- pavimentazione impermeabilizzata mediante l'interposizione di guaine impermeabili, trattamento di indurimento del cemento e verniciatura antiacida (eventualmente ad integrazione della pavimentazione esistente dove questa non garantisca le medesime prestazioni);
 - delimitazione con cordoli di contenimento in cemento alti 5 cm;
 - pendenza a compluvio per il convogliamento delle acque meteoriche verso un sistema di drenaggio, composto da pozzetti, vasche di raccolta e di decantazione e munito di separatore degli oli esausti;
 - eventuali giunti sulla pavimentazione o sui muri di contenimento devono essere realizzati in materiale antiacido e antisolvente;
- ✓ i settori di trattamento, di deposito di parti di ricambio e di stoccaggio dei rifiuti pericolosi siano dotati di apposita copertura;
- ✓ all'interno del settore smontaggio dei veicoli si realizzi un deposito di sostanze da utilizzare per l'assorbimento dei liquidi, in caso di sversamento accidentale, e per la neutralizzazione di soluzioni acide fuoriuscite dagli accumulatori. Si preveda inoltre la predisposizione di un Piano di sicurezza per gli eventi accidentali;
- ✓ i contenitori o i serbatoi per lo stoccaggio siano dotati di adeguati requisiti di resistenza, in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti stessi, e abbiano sistemi di chiusura atti ad effettuare le operazioni di riempimento, di travaso e di svuotamento in condizioni di sicurezza. In particolare, i contenitori per la raccolta dei rifiuti liquidi siano posizionati in un bacino di contenimento pari ad almeno il 1/3 del volume totale dei serbatoi; le manichette ed i raccordi dei tubi utilizzati per il carico e lo scarico dei rifiuti liquidi siano mantenuti in perfetta efficienza, al fine di evitare dispersioni nell'ambiente. Sui recipienti fissi e mobili sia applicata apposita etichettatura, con

l'indicazione del rifiuto stoccato conformemente alle norme vigenti in materia di etichettatura di sostanze pericolose;

- ✓ sia effettuato il trattamento delle acque di prima pioggia e di dilavamento, così come previsto dalla normativa di settore vigente;
- ✓ sia effettuato il monitoraggio periodico dell'efficienza della depurazione e della qualità delle acque sotterranee, attraverso l'analisi di campioni di acqua prelevati da almeno tre pozzi vicini all'area e disposti uno a monte e due a valle rispetto al naturale deflusso della falda sotterranea. I dati così raccolti siano archiviati e resi disponibili alle autorità deputate al controllo. A questo proposito, pur non rilevando dalla documentazione di progetto la presenza di pozzi ad uso irriguo nelle immediate vicinanze dell'impianto, si precisa che dal combinato della lettera d), punto 1.1.1 dell'Allegato 1 al Dlgs 209/03 e dell'art. 21, comma 1, del Dlgs 152/99 discende che un centro di raccolta e trattamento dei veicoli fuori uso non può essere localizzato nel raggio di 200 m da un punto di captazione di acque ad uso potabile;
- ✓ l'impianto sia sottoposto a periodiche manutenzioni delle opere che risultano soggette a deterioramento, con particolare riferimento alle pavimentazioni cementate ed asfaltate, al sistema di drenaggio, ecc;
- ✓ si garantisca la manutenzione della barriera perimetrale di protezione ambientale integrando le quinte di alberi con siepi che contribuiscano a ridurre l'impatto visivo e la rumorosità;
- ✓ a seguito della dismissione dell'attività la Ditta dovrà verificare il livello di contaminazione delle aree interessate dalla attività, al fine di provvedere a proprie spese alle operazioni che si dovessero rendere necessarie per la messa in sicurezza prima di qualsiasi tipo di riutilizzo dell'area.

- Vista la legge regionale 4 febbraio 1997 n. 7;

- Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
- Viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/07/98;
- Vista la L.R. n. 11/2001;
- Richiamato l'art. 15, comma 3 della L.R. n. 11/2001;
- Visto che il presente provvedimento non comporta adempimenti contabili ai sensi della L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni;

DETERMINA

- di ritenere il progetto per la realizzazione dell'adeguamento dell'impianto di autodemolizione autorottamazione ai sensi del D.lgs. 24.06.03, N. 209: "Adeguamento per l'attuazione della Direttiva 200/53/CE relativa ai veicoli fuori uso" e di ampliamento della superficie interessata da attività di autodemolizione ed autorottamazione, ai sensi del D.lgs. 05.02.97, n. 22 - artt. 27 e 28 - nel comune di Taranto, proposto dal Sig. Gallo Pietro - C.so Vittorio Emanuele 2/2 Talsano (Ta), escluso dall'applicazione delle procedure di V.I.A. per tutte le motivazioni e con tutte le prescrizioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate;
- il presente parere non sostituisce né esonera il soggetto proponente dall'acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione prevista per legge;
- di notificare il presente provvedimento agli interessati a cura del Settore Ecologia;
- di far pubblicare il presente provvedimento sul BURP;
- il presente provvedimento non comporta alcun

provvedimento contabile di cui alla L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni;

- di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;
- di trasmettere, in originale, il presente atto al Settore Segreteria della Giunta Regionale.

Il Dirigente del Settore Ecologia
Dott. Luca Limongelli

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 15 settembre 2005, n. 372

Procedura di verifica di assoggettabilità impatto ambientale. Realizzazione di un parco eolico in località Galugnano – Comune di San Donato di Lecce (Le) – Prop. Eolo Salento s.r.l.

L'anno 2005 addì 15 del mese di Settembre in Modugno presso il Settore Ecologia,

IL DIRIGENTE

Dott. Luca Limongelli, sulla scorta dell'istruttoria, ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota acquisita al prot. n. 4447 del 29.04.2004, veniva trasmessa, ai sensi della L.R. n. 11/2001, la richiesta di verifica di assoggettabilità a V.I.A. per la realizzazione di un parco eolico in località Galugnano, nel comune di San Donato di Lecce (Le) - da parte della Eolo Salento S.r.l. - Via Magellano - Z.I. Melendugno (Le) -;
- con nota prot. n. 4899 del 12.05.2004, il Settore Ecologia comunicava alla società proponente di rimanere in attesa della comunicazione dell'avvenuto deposito degli elaborati concernenti l'opera in oggetto presso il Comune interessato (art. 16, comma 3, L.R. n. 11/2001);
- con nota acquisita al prot. n. 6342 del 17.06.2004 la società istante comunicava di aver provveduto a quanto richiesto con la nota sopra specificata;

- con la stessa nota la società evidenziava al Settore Ecologia perplessità sulle procedure e tempi del procedimento; dette perplessità venivano da parte del Settore riscontrate e chiarite alla Società, e per conoscenza al comune di S. Donato di Lecce, con nota prot.6945 del 06.07.2004;
- con nota acquisita al prot. n. 6820 dell'1.07.2004 veniva trasmessa l'attestazione dell'avvenuta affissione all'albo pretorio dell'avviso pubblico nei tempi (dal 04.05.04 al 05.06.04) al predetto art. 16, L.R. sopra specificata;
 - con la predetta nota prot. n. 6945 del 06.07.2004, il Settore Ecologia sollecitava il parere di competenza da parte dell'amministrazione comunale interessata;
 - con nota acquisita al prot. n. 7521 del 20.07.2004 veniva trasmesso il parere del Servizio Gestione del Territorio e del Patrimonio del comune di S. Donato di Lecce il quale riteneva l'intervento "conforme alla normativa urbanistica";
 - con nota prot. n. 7717 del 26.07.2004, il Settore Ecologia richiedeva alla società proponente integrazioni documentali;
 - con nota acquisita al prot. n. 9284 del 14.09.2005 il Sindaco del comune di San Donato di Lecce comunicava che: ... "L'Amministrazione comunale eletta il 12 e il 13 giugno u.s., trovandosi davanti ad una situazione di fatto, relativamente al progetto di cui all'oggetto, nel quale la procedura amministrativa prevista dall'art. 16 della L.R. N. 11/01 è in stato di avanzamento RITIENE di dover approfondire, in qualità di amministrazione interessata al progetto, gli aspetti di impatto ambientale allo scopo di valutare gli effetti e le conseguenze che possono scaturire dalla presenza di un elevato numero di aerogeneratori in un sito (quello proposto) già interessato da opere da parte dell' "Acquedotto Pugliese con la presenza, tra l'altro, di diversi pozzi di emungimento delle acque..." specificando, tra l'altro, di "...dover approfondire gli aspetti di impatto ambientale allo scopo di valutare";
 - con nota prot. n. 9338 del 16.07.2004 il Settore

Ecologia comunicava la sospensione del procedimento in attesa del parere di cui all'art. 16, comma 5, L.R. n. 11/01 da parte del comune di San Donato di Lecce;

- con nota acquisita al prot. n. 4408 del 05.04.2005 la Società trasmetteva la documentazione integrativa richiesta;
- espletate le procedure di rito e valutati gli atti tecnico-amministrativi e tutte le integrazioni fornite dal proponente è emerso che:

Il progetto prevede l'installazione di 10 miniturbine di potenza nominale pari a 20 KW cadauna per un totale di 200 Kw. L'altezza della struttura di sostegno è di 12 metri, mentre la pala ha diametro di 8 m.

I plinti di fondazione sono 3x3m per un'altezza di 1,00 m.

I cavidotti sono interrati in uno scavo largo 50 cm e profondo 65 cm.

E' prevista la realizzazione di un cabina di interfaccia MT/BT 3x2,5 per un'altezza di 2,5 m.

PUNTO 1.1 - Individuazione dell'area in esame come idonea all'installazione di parchi eolici

Non è stata realizzata alcuna misurazione anemometrica preliminare per verificare la idoneità del sito.

PUNTO 1.2 - Vincoli ambientali ed inserimento urbanistico

L'area di intervento non è interessata da vincoli ambientali e non ricade in zone critiche dal punto di vista naturalistico.

PUNTO 1.3 - Occupazione del territorio, infrastrutture stradali e piazzole di manovra

Attese le dimensioni delle torri la viabilità esistente è sufficiente a garantire il trasporto e il montaggio.

PUNTO 1.4 - Impatto visivo e paesaggistico

Le torri sono disposte in ordine sparso con distanze reciproche di 30 m (3,75 volte il diametro).

Si dichiara che saranno mitigate dagli alberi di ulivo. Tali alberature non sono presenti nelle foto aeree.

Non è chiara la localizzazione della cabina MT/BT. Manca l'intero tracciato dei cavidotti interrati e la carta delle interferenze visive ed elaborazioni tridimensionali del sito di progetto.

PUNTO 1.5 - Impatto su flora, fauna ed ecosistemi

L'impianto non risulta ubicato in alcuna area critica indicata dalle Linee Guida.

PUNTO 1.5.1 - Vegetazione e flora

Si dichiara che l'intervento insiste su un'area coltivata a oliveto di recente impianto. Questa circostanza sembra smentita dalle immagini aeree fornite, dalle quali l'area sembra priva di vegetazione.

E' presente un'accurata relazione vegetazionale e floristica dell'area vasta.

Dalla relazione fornita e dalla carta degli habitat fornita si rileva la presenza, nelle aree limitrofe al sito di intervento, dell'habitat prioritario "Percorsi substeppici di graminacee e piante annue del Thero-Brachypodietea". Si rilevano pertanto potenziali impatti a carico delle specie faunistiche legate a tale habitat.

Non sono presenti commenti sulla eventuale presenza di impatti cumulativi connessi alla prossimità di impianti già esistenti.

E' presente un'accurata relazione faunistica da cui emerge la presenza di diverse specie di avifauna migratoria e di passeriformi. Nella relazione fornita si rileva la presenza di diverse specie di rilevante valore naturalistico nelle aree di pseudo steppa che non interessano direttamente il sito di intervento.

Si rileva inoltre che la velocità del rotore utilizzato (200 rpm a fronte di un valore suggerito dalle Linee Guida di 33 rpm), unitamente alla ridotta altezza del palo di sostegno, può comportare elevati impatti diretti sulle numerose specie di passeriformi riscontrate nella relazione fornita.

Non sono presenti commenti sulla eventuale presenza di impatti cumulativi connessi alla prossimità di impianti già esistenti.

PUNTO 1.5.3 - Ecosistemi

Valgono le medesime considerazioni fatte per i due punti precedenti.

PUNTO 1.6 - Alterazione del campo sonoro ed impatto acustico

Tale punto non è documentato con specifici approfondimenti ed elaborazioni cartografiche; non sono presentati dati e misurazioni fonometriche, ma si dichiara che il primo ricettore sensibile è a più di 500 m, quindi ragionevolmente lontano per non risentire negativamente del funzionamento dell'impianto.

Mancano informazioni su un edificio limitrofo all'impianto seppur ubicato nel Comune di Sternatia.

PUNTO 1.7 - Perturbazione del campo aerodinamico

Non sono riportati studi specifici.

PUNTO 1.8 - Elettrodotti, campi elettromagnetici ed in interferenze sulle telecomunicazioni

Non sono riportati studi specifici. Si dichiara che non vi saranno interferenze per la distanza degli impianti potenzialmente soggetti a fenomeni di interferenza.

PUNTO 2.1 - Dati di progetto e sicurezza (solo quelli di interesse ambientale)

Manca il calcolo della gittata massima e i dati digitali richiesti.

PUNTO 2.2 - Norme territoriali e urbanistiche

E' rispettata la distanza dalle aree urbane.

Si dichiara che l'edificio abitato più vicino dista più di 500 m, ma in realtà ve n'è uno di grandi dimensioni adiacente l'area di intervento ubicato nel comune di Sternatia.

La distanza dalla strada provinciale 140 è di circa 400 m, superiore al minimo indicato nelle Linee Guida pari a 300 m. Comunque non è possibile valutare se la distanza sia superiore alla gittata massima degli elementi rotanti in caso di rottura accidentale in quanto il dato non è calcolato.

PUNTO 2.3 - Norme tecniche relative alle strade

La viabilità esistente è sufficiente.

PUNTO 2.4 - Non-ne sulle linee elettriche

In relazione si dichiara che è riportata la posizione della cabina di trasferimento, ma nella tavola

richiamata non è rintracciabile. Il tipo di collegamento è interrato.

PUNTO 2.5 - Le fasi di cantiere

Dalle informazioni fornite è possibile comunque valutare come minimi gli impatti dovuti a tale fase, attese anche le caratteristiche delle torri.

PUNTO 2.6 - Norme sulla dismissione

In relazione non ci sono indicazioni in merito.

PUNTO 4.1 - Basi cartografiche

Nello specifico quelle utilizzate possono considerarsi sufficienti per una corretta individuazione e caratterizzazione del progetto. Non è allegato al progetto la cartografia georeferenziata su supporto digitale.

PUNTO 4.2 - Formato e struttura dati

Non sono stati forniti dati da utilizzare in ambiente GIS, in particolare manca la posizione delle pale in coordinate Gauss Boaga necessaria per la corretta localizzazione dell'impianto sulla cartografia di riferimento.

PUNTO 4.3 - Elaborazioni tridimensionali

Non sono presenti elaborazioni tridimensionali.

Allegato 5 - Requisiti minimi contenuti negli schemi di convenzione

Non è presente alcuno schema di convenzione tra il Soggetto Proponente, il comune di San Donato di Lecce e gli eventuali comuni limitrofi distanti meno di 500 m dall'impianto.

✓ Dalle considerazioni sopra esposte e al fine di espletare l'istruttoria tecnica, si è ritenuto opportuno richiedere le seguenti integrazioni:

- dati sulla ventosità, tratti da una campagna anemometrica effettuata in situ, dalla quale emerga l'idoneità del sito alla produzione di energia eolica;
- relazione fotografica dei luoghi;
- fotoinserimenti;
- carta delle interferenze visive, in cui sono cartografate le aree da cui è potenzialmente visibile l'impianto tenuto conto dell'orografia dei luoghi e dei punti di vista principali (strade, punti panoramici, centri abitati, ecc.);

- informazioni sugli edifici vicini all'impianto, anche se rientranti nel Comune di Sternatia. elaborazioni tridimensionali sull'inserimento dei parchi eolici nel sito di progetto;
- tavola in cui siano mappati altri impianti presenti in un intorno del sito di progetto, avente dimensione ragionevolmente estesa. Laddove non fosse possibile mappare in modo puntuale le singole torri e si optasse per una loro individuazione di massima (sotto forma di area) sarà necessario indicare chiaramente la consistenza di ciascun impianto al fine di valutare i potenziali impatti cumulativi;
- calcolo della gittata massima degli elementi rotanti in seguito a rottura e valutazione del rischio conseguente (presenza di strade ad alta percorrenza, luoghi di residenza, ecc.);
- dati digitali relativi a:
 - localizzazione delle pale
 - viabilità esistente
 - tratti di strade esistenti da adeguare
 - strade da realizzare
 - tracciato del collegamento alla RTN (del/i potenziale/i collegamento/i in caso in cui questo sia ancora da definire con il GRTN)
 - rete elettrica esistente
 - posizione della cabina da realizzare

secondo le specifiche indicate nel paragrafo 2.1 delle "Linee Guida per la realizzazione di impianti eolici nella Regione Puglia" al fine di una loro precisa collocazione geografica.

- schema di convenzione tra il Soggetto Proponente, il Comune di San Donato ed i comuni limitrofi i cui confini siano eventualmente a meno di 500 m da alcuni aerogeneratori proposti:
 - fideiussione bancaria pari al 10% dell'investimento;
 - fideiussione pari a non meno del 2% del valore dell'aerogeneratore finalizzata alla dismissione dell'aerogeneratore stesso ed al ripristino dello stato dei luoghi;
 - fideiussione di 5 euro a metro per le piste da realizzare ex-novo finalizzate ad interventi di ripristino al termine dell'esercizio dell'impianto;
 - studio di prefattibilità economico-ambientale che preveda almeno un anno di rilevazioni

anemometriche certificate da un laboratorio pubblico;

- impegno del soggetto proponente di dismettere l'impianto in caso di mancato funzionamento dello stesso per più di tre anni (il funzionamento deve essere certificato dal G.R.T.N. in relazione all'immissione in rete di energia elettrica prodotta).

✓ Di seguito si riporta la valutazione della documentazione integrativa fornita con nota prot. n. 4408 del 5 aprile 2005 alla Società Eolo Salento S.r.l.

1. Dati sulla ventosità, tratti da una campagna anemometrica effettuata in situ, dalla quale emerge l'idoneità del sito alla produzione di energia eolica;

Nella documentazione integrativa fornita continuano a non essere riportati i dati e le relative analisi inerenti alla campagna anemometrica; nella citata nota si dichiara che il sito è stato sottoposto ad una campagna di rilievi anemometrici dal 1 gennaio 2003 al 30 giugno 2003 e nel periodo di riferimento è stato rilevato un valore medio, della velocità del vento ad altezza di 10 m, pari a circa 6 m/s. Si rileva che la campagna anemometrica ha avuto durata di sei mesi a fronte della durata minima di un anno richiesta dalle Linee Guida, inoltre mancano i dati relativi al posizionamento e alle caratteristiche dell'anemometro. Da quanto rilevato non è possibile verificare le caratteristiche di idoneità del sito alla produzione di energia eolica, risultano pertanto necessarie ulteriori analisi di approfondimento.

2. Relazione fotografica dei luoghi; fotoinserti; carta delle interferenze visive, in cui sono cartografate le aree da cui è potenzialmente visibile l'impianto tenuto conto dell'orografia dei luoghi e dei punti di vista principali (strade, punti panoramici, centri abitati, ecc.) elaborazioni tridimensionali sull'inserimento dei parchi eolici nel sito di progetto

Sono fornite tavole grafiche relative alla relazione fotografica dei luoghi, al fotoinserto e alla elaborazione tridimensionale.

La carta delle interferenze visive fornita è riferita ad un mini acro generatore JIMP20 installato a Lizzano. Si rileva che i luoghi considerati per valutare le interferenze visive non sono confrontabili i luoghi del sito di intervento per differente orografia e presenza di ostacoli visivi (alberature ecc.). E' necessario pertanto approfondire lo studio delle interferenze visive al fine di valutare l'impatto visivo e paesaggistico.

3. informazioni sugli edifici vicini all'impianto, anche se rientranti nel Comune di Sternatia.

Le informazioni richieste non sono fornite. Sono pertanto necessari approfondimenti in merito, al fine di valutare gli impatti potenziali e verificare la presenza di recettori sensibili.

4. tavola in cui siano mappati altri impianti presenti in un intorno del sito di progetto, avente dimensione ragionevolmente estesa. Laddove non fosse possibile mappare in modo puntuale le singole torri e si optasse per una loro individuazione di massima (sotto forma di area) sarà necessario indicare chiaramente la consistenza di ciascun impianto al fine di valutare i potenziali impatti cumulativi;

Si dichiara che non sono presenti in zona altri parchi eolici. All'Ufficio risulta avviato l'iter per la realizzazione di un parco eolico a circa 1 Km a Nord dal Sito in oggetto, nel comune di Caprarica (LE) in località "Montegrande" composto da n. 22 Aerogeneratori con Potenza unitaria di 850 kW per una Potenza complessiva di 18.7 MW.

5. calcolo della gittata massima degli elementi rotanti in seguito a rottura e valutazione del rischio conseguente (presenza di strade ad alta percorrenza, luoghi di residenza, ecc.);

Dalla documentazione fornita si rileva un valore, massimo teorico della gittata massima della pala, di 60

6. dati digitali, secondo le specifiche indicate nel paragrafo 2.1 delle Linee Guida, relativi a:

- localizzazione delle pale
- viabilità esistente
- tratti di strade esistenti da adeguare
- strade da realizzare

- tracciato del collegamento alla RIN (del/i potenziale/i collegamento/i in caso in cui questo sia ancora da definire con il GRTN)
- rete elettrica esistente
- posizione della cabina da realizzare

I dati digitali forniti non sono georiferiti nel sistema di riferimento cartografico ufficiale italiano Gauss-Boaga così come richiesti. Tali dati non sono confrontabili con gli strati tematici inseriti nel sistema a disposizione dell'Ufficio. Pertanto non è possibile effettuare le valutazioni di merito.

7. schema di convenzione tra il Soggetto Proponente, il Comune di San Donato ed i comuni limitrofi i cui confini siano eventualmente a meno di 500 m da alcuni aerogeneratori proposti: fideiussione bancaria pari al 10% dell'investimento;

- fideiussione pari a non meno del 2% del valore dell'aero generatore finalizzata alla dismissione dell'aerogeneratore stesso ed al ripristino dello stato dei luoghi;
- fideiussione di 5 euro a metro per le piste da realizzare ex-novo finalizzate ad interventi di ripristino al termine dell'esercizio dell'impianto;
- studio di prefattibilità economico-ambientale che preveda almeno un anno di rilevazioni anemometriche certificate da un laboratorio pubblico;
- impegno del soggetto proponente di dismettere l'impianto in caso di mancato funzionamento dello stesso per più di tre anni (il funzionamento deve essere certificato dal G.R.T.N. in relazione all'immissione in rete di energia elettrica prodotta).

Tale schema non è fornito, si dichiara che "il ridotto impatto della centrale di micro generazione, il basso valore di potenza installato, il basso valore dell'investimento proposto non giustificano siffatti costi aggiuntivi, accettabili solo per investimenti relativi a centrali eoliche di grande taglia". Il proponente inoltre dichiara la disponibilità a dismettere la mini centrale, non più funzionante, a propria cura e spese.

Si rileva che l'impianto in oggetto risulta limitrofo ai confini comunali in particolare di Caprarica

di Lecce e di Sternatia, la tutela di tali comuni sarebbe garantita proprio attraverso un atto di convenzione. Si rileva inoltre che l'atto di convenzione così come strutturato secondo le linee guida garantisce le opportune disposizioni, circa la dismissione, necessaria a eliminare eventuali impatti causati dal mancato funzionamento dell'impianto.

Il progetto presentato da Eolo Salento s.r.l. consiste nella realizzazione, nel territorio comunale di San Donato di Lecce (LE), di un parco eolico di un numero di miniturbine pari a 10 per una potenza complessiva nominale pari a 200 KW, il progetto risulta ubicato nella frazione di Galugnano in "Contrada Flaminiche":

Dall'analisi della documentazione fornita in prima istanza è emerso che il progetto presentava alcune criticità in relazione al mancato rispetto di alcuni requisiti delle Linee Guida per la realizzazione di impianti eolici in Puglia.

Con nota del 26 luglio 2004 n. 7717 la Regione Puglia richiedeva di integrare la documentazione fornita in prima istanza, con alcuni approfondimenti e chiarimenti.

Con nota del 05 aprile 2005 prot. n. 4408 il proponente ha prodotto elaborati di approfondimento. Sulla base degli elaborati forniti ad integrazione e considerando la permanenza del medesimo layout di progetto, presentato in prima istanza, si esprime il seguente parere:

atteso:

- la permanenza delle criticità dovuta alla campagna anemometrica di durata inferiore a quanto richiesto dalle Lg;
- i potenziali impatti sulla fauna e sul paesaggio;
- gli eventuali impatti cumulativi;
- l'assenza di dati digitali correttamente georiferiti e la conseguente impossibilità di verificare il rispetto di alcuni criteri indicati dalle LG;
- assenza delle garanzie di cui all'Allegato 5 delle LG con particolare riferimento al deposito cauzionale del 10% e alla dismissione.

- Per tali considerazioni si ritiene di assoggettare il progetto di che trattasi alle procedure di Valuta-

zione di impatto Ambientale che permette di affrontare in maniera più puntuale e approfondita ogni componente di impatto e consente una maggiore informazione al pubblico, attraverso le pubblicazioni per legge previste, su ogni iniziativa assunta anche ai fini di un contraddittorio con soggetti pubblici e privati a garanzia di ogni misura di controllo e/o mitigazione.

- Visto l'art. 30 della L.R. n. 14 del 31.05.2001;
- Vista la Legge Regionale 4 febbraio 1997 n. 7;
- Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
- Viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/07/98;
- Vista la L.R. n. 11/2001;
- Richiamato l'art. 15, comma 3 della L.R. n. 11/2001;
- Visto che il presente provvedimento non comporta adempimenti contabili ai sensi della L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni;

DETERMINA

- di ritenere il progetto per la realizzazione di un parco eolico in località Galugnano, nel comune di San Donato di Lecce (Le) - da parte della Eolo Salento S.r.l. - Via Magellano - Z.I. Melendugno (Le) - assoggettato alla applicazione delle procedure di V.I.A per tutte le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate;
- di notificare il presente provvedimento agli interessati a cura del Settore Ecologia;
- di far pubblicare il presente provvedimento sul BURP;

- il presente provvedimento non comporta alcun provvedimento contabile di cui alla L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni;
- di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;
- copia del presente atto sarà trasmessa al Settore Segreteria della Giunta Regionale.

Il Dirigente del Settore Ecologia
Dott. Luca Limongelli

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 19 settembre 2005, n. 373

Procedura di verifica di assoggettabilità impatto ambientale - Realizzazione di un parco eolico - Comune di Castelluccio Valmaggione (Fg) - Prop. Fortore Energia s.p.a.

L'anno 2005 addì 19 del mese di Settembre in Modugno presso il Settore Ecologia,

IL DIRIGENTE

Dott. Luca Limongelli, sulla scorta dell'istruttoria ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota acquisita al prot. n. 170 del 04.01.2004, veniva trasmessa, ai sensi della L.R. n. 11/2001, la richiesta di verifica di assoggettabilità a V.I.A. per la realizzazione di un parco eolico in località Serra S. Caterina, nel comune di Castelluccio Valmaggione (Fg), da parte della Fortore Energia S.p.A. - Piazza Repubblica, 5 - Lucera - Fg -;
- con nota prot. n. 1564 del 10.02.2005, il Settore Ecologia invitava il comune di Castelluccio Valmaggione a trasmettere apposita attestazione dell'avvenuta affissione all'albo pretorio dell'avviso pubblico, così come da art. 16, comma 3, L.R. N. 11/2001. Con la stessa nota veniva richiesto al comune il parere di competenza obbligatorio per legge (art. 16 c. 5 stessa legge);

- con nota acquisita al prot. n. 7638 del 16.06.2005 il comune di Castelluccio Valmaggiore trasmetteva Patestantazione dell'avvenuta affissione all'albo pretorio dell'avviso pubblico nei tempi e con le modalità previsti dal predetto art. 16, L.R. sopra specificata. Con la stessa nota si informava che non erano pervenute osservazioni in merito e veniva rilasciato parere favorevole alla realizzazione dell'intervento proposto;

- espletate le procedure di rito e valutati gli atti tecnico-amministrativi è emerso che:

Il progetto prevede l'installazione di 10 aerogeneratori in località "Serra S. Caterina", Comune di Castelluccio Valmaggiore, per una potenza complessiva nominale di circa 20 MW.

Dall'esame della documentazione fornita risulta che:

1. tutti gli aerogeneratori ricadono in area IBA 126 "Monti della Daunia";
2. la maggior parte degli aerogeneratori è collocata su crinali o a ridosso di essi;
3. almeno 4 aerogeneratori non rispettano le distanze minime reciproche (3D stessa fila - 5D file parallele);
4. la distanza dall'elettrodotto, nella ipotesi migliore, misurerà almeno 12 km;
5. due aerogeneratori hanno una distanza dalle strade provinciali inferiore ai 300 m previsti dalle linee guida;
6. la maggior parte degli aerogeneratori ricade in area a vincolo idrogeologico;
7. tutti gli aerogeneratori ricadono in area individuata dal PAI come a rischio frana.

- tutto ciò premesso pur valutandone positivamente il livello di approfondimento generale, è emerso che l'impianto presenta significative criticità in riferimento ad alcuni requisiti richiesti dalla Linee Guida per la realizzazione di impianti eolici in Puglia. In particolare:

1. tutti gli aerogeneratori ricadono in area IBA 126 "Monti della Daunia", importante per la nidificazione di rapaci diurni, individuata area IBA secondo il criterio C6 (ovvero è una delle 5 aree più importanti nella Regione per specie

in All. I della Direttiva 79/409/CEE): si rilevano potenziali impatti negativi sull'avifauna;

2. la maggior parte degli aerogeneratori è collocata su crinali o a ridosso di essi, in contrasto con le indicazioni delle Linee Guida: si rilevano potenziali impatti negativi sull'avifauna e sulla componente paesaggistica;

2. la distanza dall'elettrodotto, nella ipotesi migliore, misurerà almeno 12 km, in contrasto con le indicazioni delle Linee Guida che prevedono una distanza dell'impianto dalla Rete elettrica AT compresa tra i 500 mt e i 3 km: si rilevano potenziali impatti negativi sulla componente suolo;

3. quattro aerogeneratori non rispettano le distanze minime reciproche (3D stessa fila - 5D file parallele) previste dalla Linee Guida: si rileva un potenziale effetto selva e con possibili interferenze aerodinamiche tra gli stessi aerogeneratori,

4. tre aerogeneratori hanno una distanza dalle strade provinciali inferiore ai 300 m, previsti dalle Linee Guida: si rilevano potenziali rischi di incidente;

5. nel territorio del comune di Castelluccio Valmaggiore, è all'esame dell'Ufficio un altro progetto di impianto eolico, distante poco più di un km, anch'esso localizzato in area IBA e limitrofo al SIC IT 9110003 "Monte Cornacchia": si rilevano potenziali impatti cumulativi;

6. la maggior parte degli aerogeneratori ricadono in area a vincolo idrogeologico;

7. tutti gli aerogeneratori ricadono in area individuata dal PAI come a rischio frana, dove possono innescarsi pericolosi fenomeni di erosione: è richiesto parere dell'Autorità di Bacino.

➤ Atteso quanto sopra rilevato, si ritiene di assoggettare alle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale il progetto di che trattasi, per affron-

tare in modo più puntuale ad approfondito ogni componente di impatto e consentire una maggiore informazione al pubblico attraverso le pubblicazioni previste per legge.

- Visto l'art. 30 della L.R. n. 14 del 31.05.2001;
- Vista la Legge Regionale 4 febbraio 1997 n. 7;
- Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
- Viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/07/98;
- Vista la L.R. n. 11/2001;
- Richiamato l'art. 15, comma 3 della L.R. n. 11/2001;
- Visto che il presente provvedimento non comporta adempimenti contabili ai sensi della L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni;

DETERMINA

- di ritenere il progetto per la realizzazione di un parco eolico in località Serra S. Caterina, nel comune di Castelluccio Valmaggiore (Fg), da parte della Fortore Energia S.p.A. - Piazza Repubblica, 5 - Lucera - Fg - assoggettato alla applicazione delle procedure di V.I.A. per tutte le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate;
- di notificare il presente provvedimento agli interessati a cura del Settore Ecologia;
- di far pubblicare il presente provvedimento sul BURP;
- il presente provvedimento non comporta alcun provvedimento contabile di cui alla L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni;

- di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;
- copia del presente atto sarà trasmesso al Settore Segreteria della Giunta Regionale.

Il Dirigente del Settore Ecologia
Dott. Luca Limongelli

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 19 settembre 2005, n. 374

Procedura di verifica di assoggettabilità impatto ambientale. Realizzazione di un parco eolico – Comune di Castelluccio Valmaggiore (Fg) - Prop. Siper s.r.l.

L'anno 2005 addì 19 del mese di Settembre in Modugno presso il Settore Ecologia,

IL DIRIGENTE

Dott. Luca Limongelli, sulla scorta dell'istruttoria ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota acquisita al prot. n. 6414 del 24.05.2005, veniva trasmessa, ai sensi della L.R. n. 11/2001, la richiesta di verifica di assoggettabilità a V.I.A. per la realizzazione di un parco eolico in località Serra Santilla e Zappatore, nel comune di Castelluccio Valmaggiore (Fg), da parte della SIPER S.r.l. - località Colle Cato-bagli, 4 - Sassoferato - An -;
- con nota prot. n. 7027 del 07.06.2005, il Settore Ecologia invitava il comune di Castelluccio Valmaggiore a trasmettere apposita attestazione dell'avvenuta affissione all'albo pretorio dell'avviso pubblico, così come da art. 16, comma 3, L.R. N. 11/2001. Con la stessa nota veniva richiesto al comune il parere di competenza obbligatorio per legge (art. 16 c. 5 stessa legge);
- con nota acquisita al prot. n. 8835 del 19.07.2005 il comune di Castelluccio Valmaggiore trasmetteva l'attestazione dell'avvenuta affissione

all'albo pretorio dell'avviso pubblico nei tempi e con le modalità previsti dal predetto art. 16, L.R. sopra specificata. Con la stessa nota si informava che non erano pervenute osservazioni in merito e veniva rilasciato parere favorevole alla realizzazione dell'intervento proposto;

- espletate le procedure di rito e valutati gli atti tecnico-amministrativi è emerso che:

Il progetto prevede l'installazione di 14 aerogeneratori per una potenza nominale di 28 MW, localizzati in due distinte località - Serra Santilla e Zappatore - del comune di Castelluccio Valmaggiore.

Tutti gli aerogeneratori da installare in località Serra Santilla ricadono in area IBA 126 "Monti della Daunia".

Molti aerogeneratori dell'impianto in località Serra Santilla distano meno di 200 mt dal SIC IT 911000 "Monte Cornacchia".

Alcuni aerogeneratori dell'impianto in località Zappatore distano meno di 200 mt dal SIC IT 9110003 "Monte Cornacchia" e dal bosco soggetto a vincolo.

Tutto l'impianto ricade in area individuata dal PAI come a rischio frana.

Alcuni aerogeneratori dell'impianto in località Zappatore distano meno di 300 mt dalla SP 125.

Molti aerogeneratori non rispettano le reciproche distanze previste dalle Linee Guida (3D e 5D).

La maggior parte degli aerogeneratori sono collocati su crinali o in prossimità di essi, in contrasto con quanto previsto dalle Linee Guida.

Il collegamento alla linea elettrica è di tipo aereo. Non è dichiarata la lunghezza dell'elettrodotto (a pag 31 della relazione di verifica il proponente dichiara che l'elettrodotto è già esistente).

Nel territorio del comune di Castelluccio Valmaggiore, è all'esame dell'Ufficio un altro progetto di impianto eolico, distante poco più di un km, dalla

parte di impianto posta in località Serra Santilla, anch'esso localizzato in area IBA e limitrofo al SIC IT 9110003 "Monte Cornacchia".

Ciò stante è emerso che l'impianto presenta significative criticità in riferimento ad alcuni requisiti richiesti dalla Linee Guida per la realizzazione di impianti eolici in Puglia. In particolare:

1. tutti gli aerogeneratori da installare in località Serra Santilla ricadono in area IBA (Important Birds Area) 126 "Monti della Daunia", importante per la nidificazione di rapaci diurni, individuata area IBA secondo il criterio C6 (ovvero è una delle 5 aree più importanti nella Regione per specie in All. 1 della Direttiva 79/409/CEE): si rilevano potenziali impatti negativi sull'avifauna;
2. molti aerogeneratori dell'impianto in località Serra Santilla distano meno di 200 mt dal SIC IT 9110003 "Monte Cornacchia": si rilevano potenziali impatti negativi sugli habitat e sulle specie protette;
3. alcuni aerogeneratori dell'impianto in località Zappatore distano meno di 200 mt: dal SIC IT 9110003 "Monte Cornacchia" e dal bosco soggetto a vincolo: si rilevano con potenziali impatti negativi sugli habitat e sulle specie protette;
4. alcuni aerogeneratori dell'impianto in località Zappatore distano meno di 300 m dalla SP 125: si rilevano potenziali rischi di incidente;
5. molti aerogeneratori non rispettano le reciproche distanze previste dalle Linee Guida (3D e 5D): si rileva un potenziale effetto selva, con possibili interferenze aerodinamiche tra gli stessi aerogeneratori;
6. la maggior parte degli aerogeneratori sono collocati su crinali o in prossimità di essi, in contrasto con quanto previsto dalle Linee Guida: si rileva un potenziale impatto sulla componente paesaggistica e sull'avifauna stanziale e migratrice;

7. nel territorio del comune di Castelluccio Valmaggiore, è all'esame dell'Ufficio un altro progetto di impianto colico, distante poco più di un km dalla parte di impianto posta in località Serra Santilla, anch'esso localizzato in area IBA e limitrofo al SIC IT 9110003 "Monte Cornacchia": si rilevano potenziali impatti cumulativi,
8. non è dichiarata la distanza dall'elettrodotto (a pag 31 della relazione di verifica il proponente dichiara che l'elettrodotto è già esistente): da stime dell'Ufficio la distanza degli impianti dal punto di consegna è superiore ai 3 km previsti dalle Linee Guida;
9. tutto l'impianto ricade in area individuata dal PAI come a rischio frana, dove possono insorgere pericolosi fenomeni di erosione: è richiesto parere dell'Autorità di Bacino.

Atteso quanto sopra rilevato, si ritiene di assoggettare alle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale il progetto di che trattasi, per affrontare in modo più puntuale ad approfondito ogni componente di impatto e consentire una maggiore informazione al pubblico attraverso le pubblicazioni previste per legge.

- Visto l'art. 30 della L.R. n. 14 del 31.05.2001;
- Vista la Legge Regionale 4 febbraio 1997 n. 7;
- Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
- Viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/07/98;
- Vista la L.R. n. 11/2001;
- Richiamato l'art. 15, comma 3 della L.R. n. 11/2001;

- Visto che il presente provvedimento non comporta adempimenti contabili ai sensi della L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni;

DETERMINA

- di ritenere il progetto per la realizzazione di un parco eolico in località di un parco eolico in località Serra Santilla e Zappatore, nel comune di Castelluccio Valmaggiore (Fg), da parte della SIPER S.r.l. - località Colle Catobagli, 4 - Sassoferato - An - assoggettato alla applicazione delle procedure di V.I.A per tutte le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate;
- di notificare il presente provvedimento agli interessati a cura del Settore Ecologia;
- di far pubblicare il presente provvedimento sul BURP;
- il presente provvedimento non comporta alcun provvedimento contabile di cui alla L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni;
- di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;
- copia del presente atto sarà trasmesso al Settore Segreteria della Giunta Regionale.

Il Dirigente del Settore Ecologia
Dott. Luca Limongelli

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 21 settembre 2005, n. 375

Procedura di verifica di assoggettabilità impatto ambientale. Parco di campeggio in località San Cataldo – Comune di Lecce - Prop. Andros s.r.l.

L'anno 2005 addì 21 del mese di Settembre in Modugno presso il Settore Ecologia,

IL DIRIGENTE

Dott. Luca Limongelli, sulla scorta dell'istruttoria ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota acquisita al prot. n. 11199 del 09.11.04 veniva trasmessa, ai sensi della L.R. n. 11/2001, la richiesta di verifica di assoggettabilità a V.I.A. per la realizzazione di un parco di campeggio in località San Cataldo, nel Comune di Lecce, proposto da Andros. S.r.l. - V.le Leopardi, 52 - Lecce -;
- con nota prot. n. 12786 del 15.12.04, il Settore Ecologia invitava l'amministrazione interessata a trasmettere apposita attestazione dell'avvenuta affissione all'albo pretorio dell'avviso pubblico, così come da art. 16, comma 3, L.R. N. 11/2001, a comunicare se nel predetto termine sono pervenute osservazioni, nonché ad esprimere il parere di competenza;
- con nota acquisita al prot. n. 7637 del 16.06.2005, il comune di Lecce trasmetteva copia dell'attestazione dell'avvenuta affissione all'albo pretorio del comune di Nardò dell'avviso pubblico nei tempi (dal 26.01 al 26.02.05) e con le modalità previsti dall'art. 16, comma 3, L.R. n. 11/2001. Con la stessa nota trasmetteva il parere favorevole dell'Ufficio Ambiente del comune di Lecce ed il parere del Settore Urbanistico il quale rilevava che: "... la proposta progettuale ... non risulta urbanisticamente conforme alla normativa ed alle indicazioni e previsioni del P.R.G. e del P.U.T.T. vigenti. L'Amministrazione potrà, nei modi e limiti previsti dalle N.T.A. di P.R.G. e dalla L.R. N. 11/99... approvare apposita localizzazione del nuovo parco di campeggio in San Cataldo nel rispetto delle prescrizioni di P.R.G. e della ricettività max consentita, mediante la procedura di specifica variante allo strumento urbanistico generale, fermo restando il rispetto dei vincoli di tutela..."
- espletate le procedure di rito e valutati gli atti tecnico-amministrativi dai quali è emerso che:

Il Parco di campeggio è ubicato a cavallo della SP 133 per Frigole, a 250 m dall'abitato di San

Cataldo, a 700 m dalla costa Adriatica e a circa 8 km circa dall'abitato di Lecce. L'area ubicata a sud della SP 133 sarà destinata a parcheggi e sarà collegata alla zona ricettiva attraverso un sottopasso.

Per l'area di San Cataldo il PRG così come adottato localizzava come esistente il campeggio di proprietà dell'Ente Provinciale del Turismo ora in disuso. L'area confina ad est, per un tratto di circa 170 m, con un canale di bonifica.

Il progetto prevede 37 posti tenda su terreno vegetale seminato a prato, 266 piazzole per roulotte pavimentate con elementi autobloccanti seminabili in cls di cui massimo 90 per prefabbricati mobili e 120 bungalow. I servizi previsti sono: Bar-Ristorante con tensostruttura antistante, market con annessa lavanderia a gettoni, anfiteatro, piscina, reception con uffici amministrativi, pronto soccorso e telefono pubblico.

Parametri urbanistici:

Superficie complessiva	94.550 mq di cui 18.000 mq ricadenti a sud dell'asse stradale San Cataldo - Frigole.
Area per la ricettività	37.272,12 mq
Area per servizi generali	13.662,29 mq
Parcheggi e viabilità	15.687,59 mq
Aree a verde	27.932,00 mq

L'impianto idrico verrà alimentato dalla rete idrica dell'EAAP per garantire l'approvvigionamento idrico potabile e da acque sotterranee e/o meteoriche per l'uso irriguo, per l'impianto antincendio e per la piscina; sarà realizzato un serbatoio di accumulo.

La rete di raccolta delle acque nere sarà collegata al depuratore esistente in località Li Punzi. Per proteggere l'area da eventuali fenomeni di allagamento sarà realizzato lungo il lato occidentale dell'area un canale di gronda (sezione 0,7m x 0,5 m e pendenza 5%) capace di smaltire nel canale di bonifica di valle la portata di piena.

Ciò stante, si ritiene di poter esprimere parere favorevole alla realizzazione dell'opera con le seguenti prescrizioni:

- che venga preventivamente costruito il canale di gronda, così come previsto dal progetto, al fine di garantire la protezione dell'area da eventuali fenomeni di allagamento;
- che siano prese tutte le misure idonee a contrastare gli impatti della fase di cantiere (rumore, produzione di polveri, ecc) attraverso l'uso di mezzi dotati di idonei dispositivi di contenimento del rumore e l'imbibizione delle superfici sterrate;
- che sia preventivamente verificata la conformità dell'impianto di depurazione in località Li Punzi in relazione al carico della struttura a regime;
- che sia garantito l'uso prevalente di acque meteoriche, previo trattamento, per gli usi diversi da quello potabile e ove sia necessario l'uso di acqua di falda che questa sia prelevata da pozzo artesiano autorizzato senza eccedere la portata massima emungibile;
- che si adottino misure per il risparmio idrico sia di carattere impiantistico (reti duali, raccolta e riutilizzo acque meteoriche ecc.) che di carattere tecnico (flussometri, meccanismi di controllo dell'erogazione elettrodomestici a basso consumo ecc.);
- che venga attivata la raccolta differenziata delle diverse frazioni merceologiche dei rifiuti prodotti, che vengano utilizzate specie autoctone per l'inserimento di specie arboree e arbustive;
- che tutta la viabilità interna, compresi i parcheggi, venga realizzata, ove tecnicamente possibile, evitando l'uso di pavimentazioni impermeabilizzanti (utilizzando ad esempio ghiaia, terra battuta, basolato a secco, ecc.);
- che siano concordate con gli enti competenti tutte le opere di miglioramento dell'accessibilità e tutte le misure (segnaletica, corsie di accelerazione/decelerazione, rallentatori, ecc.) atte a con-

trollare il notevole incremento di traffico generato dalla nuova struttura sia in fase di cantiere che di esercizio;

- che si adottino misure per il risparmio energetico (energia solare termica e fotovoltaica) e che si realizzi l'impianto di illuminazione delle aree esterne in modo da contenere il consumo energetico e l'inquinamento luminoso (utilizzando per esempio lampade a basso consumo i cui fasci luminosi siano orientati esclusivamente verso il basso).
- Vista la legge regionale 4 febbraio 1997 n. 7;
- Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
- Viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/07/98;
- Vista la L.R. n. 11/2001;
- Richiamato l'art. 15, comma 3 della L.R. n. 11/2001;
- Visto che il presente provvedimento non comporta adempimenti contabili ai sensi della L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni;

DETERMINA

- di ritenere il progetto per realizzazione di un parco di campeggio in località San Cataldo, nel Comune di Lecce, proposto da Andros. S.r.l. - V.le Leopardi, 52 - Lecce -, escluso dall'applicazione delle procedure di V.I.A. per tutte le motivazioni e con tutte le prescrizioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate;
- il presente parere non sostituisce né esonera il soggetto proponente dall'acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione prevista per legge

ed è subordinato alla verifica della legittimità delle procedure amministrative messe in atto;

- di notificare il presente provvedimento agli interessati a cura del Settore Ecologia;
- di far pubblicare il presente provvedimento sul BURP;
- il presente provvedimento non comporta alcun provvedimento contabile di cui alla L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni;
- di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;
- di trasmettere, in originale, il presente atto al Settore Segreteria della Giunta Regionale.

Il Dirigente del Settore Ecologia
Dott. Luca Limongelli

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 21 settembre 2005, n. 376

Procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e valutazione di incidenza - Realizzazione di un centro turistico, alberghiero, sportivo internazionale e congressi ubicato in c. da Renella in agro di Castellaneta e c. da Belvedere in agro di Mottola (Ta) - Prop. Omnia s.r.l.

L'anno 2005 addì 21 del mese di Settembre in Modugno, presso il Settore Ecologia,

IL DIRIGENTE

Dott. Luca LIMONGELLI, ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota acquisita al prot. n. 2318 del 28.02.2005 veniva richiesta la verifica di assoggettabilità a VIA e la valutazione di incidenza, ai sensi dell'art. 4, L.R. n. 11/2001 per la realizzazione di un centro turistico, alberghiero, sportivo internazio-

nale e congressi ubicato in e. da Renella in agro di Castellaneta e e. da Belvedere in agro di Mottola (Ta), proposto dalla Omnia S.r.l. - Via Caduti XI Settembre, 9 - Castellaneta (Ta) -;

- con nota prot. n. 4321 del 04.04.2005, il Settore Ecologia invitava le amministrazioni interessate a trasmettere apposita attestazione dell'avvenuta affissione all'albo pretorio dell'avviso pubblico, così come da art. 16, comma 3, L.R. n. 11/2001, nonché ad esprimere il parere di competenza. Ad oggi non risulta alcun riscontro a tali richieste;
- con nota acquisita al prot. n. 5701 del 03.05.05 la società proponente comunicava di aver provveduto al deposito degli elaborati concernenti l'intervento proposto presso i comuni di Mottola e Castellaneta;
- il Comitato Regionale per la V.I.A., nella seduta del 07.09.2005, esaminati gli atti amministrativi e valutata la documentazione progettuale e quella integrativa, ha rilevato quanto segue:

L'area oggetto dell'intervento con riferimento agli ambiti territoriali estesi ricade in minima parte in ambito di valore eccezionale A, parte in ambito di valore distinguibile C, parte in ambito di valore relativo D e parte in ambito di valore normale E. Con riferimento agli ambiti territoriali distinti, l'area oggetto di intervento è caratterizzata da Idrologia superficiale Lama di Castellaneta e da Decreto Galasso; risulta non lontana dal Tratturo Martinese, oggetto di segnalazione architettonica.

Non è evidenziato nella Relazione di compatibilità con il PUTT/P se i comuni di Mottola e Castellaneta hanno provveduto ai primi adempimenti di cui all'art. 5.05 delle N.T.A. e quindi se hanno provveduto a riportare i tematismi del Putt/p in scala di strumentazione urbanistica generale; il progetto non riporta negli elaborati in scala adeguata la dovuta rappresentazione negli elaborati in scala adeguata la dovuta rappresentazione dei tematismi interessanti l'area di intervento - ambiti estesi e ambiti distinti - con l'indicazione, per gli ambiti

distinti, delle "aree di pertinenza e delle aree annesse. In particolare per la gravina è necessario che, come prescritto dall'art. 3.08.02 punto 3.2 capoverso a. delle N.t.a. del Putt/P, venga definita l'area di pertinenza attraverso l'individuazione dell'alveo (ancorché asciutto) e delle scarpate (versanti) fino al ciglio più elevato e, di conseguenza, l'area annessa.

Tale mancata rappresentazione non consente di poter effettuare la necessaria verifica tra le previsioni progettuali e le prescrizioni del Putt/p.

L'intervento insiste su un'area in leggera pendenza, il cui dislivello tra monte e valle, trasversalmente, è di circa 4 ml. La filosofia progettuale che ispira il progetto interpreta i luoghi nel senso di introdurre "un elemento mancante", "la collina decostruita", che va ad inserirsi ed in qualche maniera definire gli stessi in maniera compiuta.

Risulta evidente che, pur con tutti gli accorgimenti progettuali, elementi costruttivi che raggiungono circa i 30 ml., inseriti in un paesaggio sostanzialmente pianeggiante, non possono non determinare un impatto percettivo di notevole portata che va ad incidere pesantemente ed a modificare in maniera forte il quieto paesaggio agricolo.

Gli elaborati scritti non analizzano in maniera approfondita ed esauriente questo punto critico dell'intervento, quelli grafici confermano il forte impatto percettivo sull'area.

L'indice di fabbricabilità fondiaria, ma qui si deve parlare più correttamente parlare di indice di fabbricabilità territoriale, pari a 1,51 mc/mq, evidenzia una densità volumetrica da zona B di completamento urbano ciò che dimostra sinotticamente l'invasività dell'intervento proposto.

Il fabbisogno idrico si afferma sarà garantito da allaccio alla rete AQP attraverso una condotta da costruire di cui mancano indicazioni planimetriche. Il calcolo del fabbisogno idrico, della rete fognante e dell'impianto di depurazione è effettuato su una base di 250 abitanti equivalenti, mentre la rete

fognante disperdente sui un totale di 390 utenti (240 abitanti camere + 150 utenti ristorante. I calcoli appaiono incongrui e non completi; risulta riduttiva la previsione del fabbisogno idrico poiché lo stesso va riferito ai carichi di punta ed inoltre va almeno considerato:

- ✓ il numero max di utenti dell'albergo non inferiore a 258 (con 2 utenti/camera);
- ✓ il consumo idrico per il personale di servizio dell'albergo;
- ✓ il consumo idrico per il centro benessere;
- ✓ il consumo idrico per il ristorante;
- ✓ il consumo idrico per gli spogliatoi ed i servizi delle varie strutture sportive;
- ✓ il consumo idrico per il personale addetto alla gestione e manutenzione dell'intero complesso.

Discorso a parte va poi fatto per la piscina olimpionica circa i consumi e lo smaltimento delle acque che potrebbero non essere idonee alla sub-irrigazione per l'alto contenuto di cloro. Appare inoltre evidente che la realizzazione dell'opera va a modificare il regime di scorrimento delle acque superficiali producendo anche in relazione alla prevista realizzazione di piani interrati, un effetto sbaramento.

Circa la esclusione di pavimentazioni asfaltate per i percorsi carrabili ed i parcheggi non è specificata la scelta progettuale adottata finalizzata ad evitare soluzioni che comunque possano impermeabilizzare le superfici per le quali va favorito l'assorbimento delle acque meteoriche nel sottosuolo attraverso un sapiente l'utilizzo della zona a verde".

- ✓ Pertanto il Comitato Reg.le di V.I.A. per le considerazioni su esposte non ritiene meritevole di approvazione l'intervento proposto;
- Vista la L.R. 4 febbraio 1997 n. 7;
- Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di dire-

zione politica da quelle, di gestione amministrativa;

- Viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/7/98;
- Vista la L.R. n. 11/2001;
- Visto che il presente provvedimento non comporta adempimenti contabili ai sensi della L.R. 28/01;

DETERMINA

- di esprimere, per tutte le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate, ed in conformità a quanto disposto dal Comitato Regionale per la V.I.A. nella seduta del 07.09.2005, parere sfavorevole per la valutazione di incidenza ambientale e di ritenere la realizzazione di un centro turistico, alberghiero sportivo internazionale e congressi ubicato in c. da Renella in agro di Castellaneta e e. da Belvedere in agro di Mottola (Ta), proposto dalla Omnia S.r.l. - Via Caduti XI Settembre, 9 Castellaneta (Ta) -, assoggettato alle procedure di V.I.A.;
- Di notificare il presente provvedimento agli interessati a cura del Settore Ecologia;
- Di far pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P.;
- Di dichiarare che il presente provvedimento non comporta adempimenti contabili ai sensi della L.R. 28/01;
- Di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;
- Di trasmettere, in originale, il presente provvedimento alla Segreteria della G.R.

Il Dirigente del Settore
Dott. Luca Limongelli

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 21 settembre 2005, n. 377

Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) – Ampliamento ed adeguamento della pista automobilistica per attività agonistiche di go-kart – Comune di Cassano delle Murge (Ba) - Prop. Kartodromo della Murgia s.r.l.

L'anno 2005 addì 21 del mese di Settembre in Modugno, presso il Settore Ecologia,

IL DIRIGENTE

Dott. Luca LIMONGELLI, ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota acquisita al prot. n. 12899 del 17.12.2004, il Kartodromo della Murgia S.r.l. - S.P. per Santeramo km 3 Contrada Santoro - Cassano delle Murge (Ba) - ha presentato, ai sensi della L.R. n. 11/2001, istanza di compatibilità ambientale per l'ampliamento ed adeguamento della pista automobilistica per attività agonistiche di go-kart, nel comune di Cassano delle Murge (Ba);
- con nota acquisita al prot. n. 2070 del 18.02.2004, la società proponente trasmetteva le copie delle pubblicazioni dell'annuncio dell'avvenuto deposito sul quotidiano nazionale "Il Tempo" e sul quotidiano locale "Gazzetta del Mezzogiorno" del 15.01.05 e sul B.U.R.P. n. 24 del 10.02.05. Ad oggi non risultano invece pervenuti i pareri di competenza delle amministrazioni interessate;
- il Comitato Regionale per la V.I.A., nella seduta del 07.09.2005, ha rilevato quanto segue:

La società proponente presentava in data 20.01.03 richiesta di verifica di assoggettabilità a VIA e verifica di incidenza relativa all'ampliamento di una pista di go-kart in agro di Cassano Murge, alla Contrada Santoro.

Successivamente, con Determina n. 16 del 20.01.04, l'Assessorato Regionale all'Ecologia

riteneva di assoggettare la pratica alla procedura di VIA.

L'ampliamento della struttura sportiva ha quale fine precipuo quello di omologare il circuito per ospitare gare internazionali. A tal fine si rende necessario un allungamento della pista dagli attuali 750 m. a 1.268 m. oltre a dotare il circuito di una serie di servizi attualmente disponibili, in particolare:

- Locale interrato da adibire a garage;
- ❖ Torretta per giudici di gara;
- ❖ Biglietteria e servizi igienici;
- ❖ Ampliamento di alcuni locali esistenti da adibire ad infermeria, sala ricettiva.

La superficie dell'impianto è attualmente di 48.456 mq, mentre l'ampliamento ne interesserà ulteriori 24.442.

Il terreno sul quale è ubicato l'impianto ed il futuro ampliamento è campito dal vigente piano di fabbricazione del comune di Cassano Murge come zona E agricola.

La zona è interessata da vincolo idrogeologico per il quale risulta rilasciato nulla-osta da parte dei competenti uffici della Regione Puglia. L'interventi ricade in una zona ZPS, identificata con codice IT 9120007 ed è limitrofa alla zona SIC 455100.

Dal punto di vista vegetazionale si evince che il sito non è di alcun pregio, tanto dall'essere escluso dalla vicina area SIC. Le aree vicine sono coltivate prevalentemente a mandorleto ed uliveto mentre la vegetazione spontanea è presente episodicamente; parte del terreno destinato all'ampliamento è stato adibito a discarica non autorizzata di inerti.

L'avifauna è presente con il 43% delle specie nidificanti a livello regionale, alcune tra queste di alto valore conservazionistico-scientifico.

Gli impatti attesi sono pertanto legati agli effetti del rumore sulla fauna presente: nonostante l'uso non continuo della struttura sportiva, notevoli sono infatti le interferenze acustiche con il sistema ecologico-ambientale. Va comunque evidenziato che la

situazione che si andrà a creare differirà in maniera marginale rispetto all'attuale.

- Ciò stante il Comitato reg. le di V.I.A. ha ritenuto di dare parere favorevole al progetto ed, ai sensi dell'art 15, comma 8 della L.R. n. 11/02, ha prescritto:

- ✓ l'acquisizione del preventivo parere del competente Ufficio Tecnico del comune di Cassano circa la rispondenza del progetto ai PUTT;
- ✓ l'installazione lungo l'intero perimetro di opere di schermatura acustica costituita da pennellatura fonoriflettente tale da garantire, negli stessi punti di misura individuati nella tav. 3, un abbattimento di almeno il 15% dei valori di livello sonoro equivalente ponderato rilevati;
- ✓ realizzazione di un sistema organico di raccolta acque meteoriche di prima pioggia della zona parcheggio e pista, prevedendone un razionale smaltimento così come previsto dalla vigente normativa.

- ❖ Ai sensi del comma 9 dell'art. 6 della citata Legge regionale, si individua nel comune di Cassano Murge l'Autorità competente al controllo delle presenti prescrizioni. Il comune di Cassano Murge provvederà a trasmettere idonea certificazione di conformità delle opere realizzate alle prescrizioni.

- Vista la L.R. 4 febbraio 1997 n. 7;
- Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
- Viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/7/98;
- Vista la L.R. n. 11/2001;
- Richiamato l'art. 15, comma 3 della stessa L.R. n. 11/2001;

- Visto che il presente provvedimento non comporta adempimenti contabili ai sensi della L.R. 28/01;

DETERMINA

- di esprimere, per tutte le motivazioni e con tutte le prescrizioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate ed in conformità a quanto disposto dal Comitato Regionale per la V.I.A. nella seduta del 07.09.2005, parere favorevole alla compatibilità ambientale per la realizzazione l'ampliamento ed adeguamento della pista automobilistica per attività agonistiche di go-kart, nel comune di Cassano delle Murge (Ba), proposto dalla Kartodromo della Murgia S.r.l. - S.P. per Santeramo km 3 Contrada Santoro - Cassano delle Murge (Ba);
- Il presente parere non sostituisce né esonera il soggetto proponente dall'acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione previste per legge;
- Di notificare il presente provvedimento agli interessati a cura del Settore Ecologia;
- Di far pubblicare, a cura del proponente, un estratto del presente provvedimento su un quotidiano nazionale e su un quotidiano locale diffuso nel territorio interessato, ai sensi dell'art. 13, comma 3, L.R. n. 11/2001;
- Di far pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P.;
- Di dichiarare che il presente provvedimento non comporta adempimenti contabili ai sensi della L.R. 28/01;
- Di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;
- Di notificare il presente provvedimento alla Segreteria della G.R.

Il Dirigente del Settore
Dott. Luca Limongelli

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 21 settembre 2005, n. 378

Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) – Ditta CAVED srl – Ampliamento coltivazione cava di calcarenite e calcare. località “Formica” di Brindisi.

L'anno 2005 addì 21 del mese di Settembre in Modugno, presso il Settore Ecologia,

IL DIRIGENTE

Dott. Luca Limongelli, sulla scorta dell'istruttoria espletata dall'Ufficio V.I.A., ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota del 26.8.04 la ditta CAVED srl, con sede in Mesagne alla Via Nino Bixio n. 54, proponeva istanza per chiedere il parere di Valutazione d'Impatto Ambientale all'ampliamento, sulla ptc. n. 358 del fg. di mappa n. 39, della cava di calcarenite e calcare sita in località “Formica” dell'agro di Brindisi;
- con nota prot. n. 10566 del 19.10.04, tra l'altro, si invitava:
 1. la ditta istante a depositare, anche, presso le altre Amministrazioni interessate copia di tutta la documentazione ed a trasmettere copia delle pubblicazioni di rito;
 2. il Presidente della Provincia ed il Sindaco del Comune di Brindisi ad esprimere propri pareri in merito all'intervento;
- con nota del 14.12.04 la stessa ditta CAVED trasmetteva copia delle pubblicazioni di rito;
- con nota prot. n. 537/21940 il Comune di Brindisi proponeva alcune prescrizioni al progetto in argomento;
- con nota prot. n. 102884 del 1.6.05 la Provincia di Brindisi trasmetteva copia del Provvedimento Dirigenziale n. 526/2672 del 23 maggio 2005 in cui il Progetto e il S.I.A. sono ritenuti elaborati in conformità all'art. 8 della L.R. 11/2001;

- con nota prot. n. 1296/4905 8 il Comune di Brindisi comunicava di non aver ricevuto alcuna osservazione a riguardo del progetto e del SIA della ditta CAVED;
- ad oggi, agli atti di questo Ufficio, non risultano pervenute osservazione in merito all'intervento;
- il Comitato Regionale di V.I.A. nella seduta del 7.9.2005, ha valutato tutta la documentazione in atti ed ha ritenuto esprimersi come segue:

“... omissis ... **PROGETTO**

L'area di cui si chiede l'ampliamento della coltivazione è ubicata, in Contrada "Formica" in Agro di Brindisi, ad ovest della SS. 16 "Adriatica, a circa 10 km Nord-Ovest del territorio di Brindisi e prossima al limite amministrativo con il comune di San Vito dei Normanni; in Catasto ricade nel Foglio 39 Part.lla 358 estesa per circa Ha 3.39.17.

Il sito attualmente si presenta pianeggiante e con caratteristiche tipiche di area agricola, è confinante con altra area di cava dello stesso materiale, anch'essa di proprietà della CAVED s.r.l.

La coltivazione sarà sempre del tipo a "fossa" su gradoni discendenti con avanzamento verso Ovest e Sud, fino a raggiungere la profondità max di 32m dal p.c. il primo avrà un'altezza di circa 7 fino al raggiungimento dello strato di calcare, i successivi rispettivamente due da 10 metri e l'ultimo di 5 m pedata finale di circa 5 metri.

La fascia di rispetto sui confini sarà di m 5 e dalla strada comunale di m. 10.

La programmazione dell'attività di coltivazione di cava è stata rappresentata, negli elaborati grafici, in quattro fasi temporali:

- Piano di coltivazione - 1ª Fase (TAV. 3)
- Piano di coltivazione - 2ª Fase (TAV. 3)
- Piano di coltivazione - 3ª Fase (TAV. 3)
- Piano di coltivazione - 4ª Fase (TAV. 3)

I materiali estratti saranno utilizzati direttamente dalla Ditta CAVED S.r.l. per la vendita a terzi nell'ambito di un mercato esteso in tutto il territorio provinciale di Brindisi.

La tufina estratta sarà venduta a terzi, come tou-venant direttamente nella cava di estrazione; il

calcare verrà venduto previa frantumazione, come inerte per massicciate stradali e conglomerati cementizi.

La scelta di realizzare il progetto di coltivazione di cava nell'area in Oggetto, deriva essenzialmente nella convenienza economica di **PROSEGUIRE** l'attività estrattiva già esistente e adiacente alla particella 358 rilevandosi nel contempo la migliore sotto il profilo della salvaguardia del locale sistema ambientale, già interessato da attività estrattive; non saranno richieste aperture di strade, essendo, l'area interessata, raggiungibile dalla vicina S.S. n° 16 tramite la strada comunale n. 46

La produzione della cava in oggetto trova collocazione essenzialmente in un bacino d'utenza distribuito nel territorio provinciale di Brindisi.

Il piano di coltivazione prevede l'estrazione di sabbione tufaceo dal litotipo calcarenitico presente fino alla profondità di 7 m dal p.c. e del pietrame calcareo dal Calcare dolomitico posto al di sotto delle calcareniti.

INQUADRAMENTO NELLA PIANIFICAZIONE DI SETTORE ED AMBIENTALE.

Dagli elaborati prodotti si esclude l'interessamento diretto o indiretto di aree a riconosciuto valore paesistico-ambientale riportate dalla Pianificazione Regionale di settore (PUTT/P).

Il sito oggetto del progetto di ampliamento, ricade nell'area estrattiva, perimetrata dal P.R.A.E., nel territorio di Brindisi e fa parte della tipologia di Bacino di tipo 3, ossia Bacino di Completamento.

AUTORIZZAZIONI E PARERI

Il Comune di Brindisi con nota prot. n. 537 del 31.03.2005 esprime un parere con prescrizioni. Con prot. n. 1296 del 27.07.2005 comunica altresì che non sono giunte osservazioni in merito al progetto di ampliamento.

La Provincia di Brindisi con Determinazione n.526 del 23.05.2005 ha espresso parere favorevole all'ampliamento della cava.

ANALISI DELLO STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE

L'analisi ambientale di dettaglio condotta analiti-

camente nel S.I.A. dimostra che gli impatti negativi attesi, nel presente caso, sono praticamente nulli.

L'attività comporta la produzione di rifiuti e/o scarti costituiti da terreno vegetale e da materiale tufaceo, e calcareo risultante dalla attività di cava, che verranno opportunamente stoccati per l'utilizzo nella fase finale di recupero e bonifica dell'area.

Trattandosi di un ampliamento di una cava in esercizio, l'analisi della qualità ambientale è riferita, ovviamente, allo stato attuale.

Sono stati individuati e stimati gli effetti che attualmente l'attività estrattiva produce sulle componenti ambientali interessate, evidenziando comunque che, il nuovo progetto di coltivazione non comporterà un incremento dello stato attuale.

PARERE

La realizzazione del progetto di ampliamento della coltivazione della cava di proprietà della Ditta CAVED S.r.l. in Contrada "Formica" in agro di Brindisi, comporta un impatto minimo sull'ambiente circostante atteso che l'attività a regime andrà a sostituire quella attualmente in esercizio e le aree attualmente in coltivazione saranno recuperate per fini agricoli.

Le diverse componenti ambientali descritte nel SIA non subiscono significative alterazioni dalla realizzazione del progetto, le componenti flora fauna e l'ecosistema interessato che non presentano punti di riconosciuti valori naturalistici, non subiranno incidenze significative a seguito dell'intervento. Nei riguardi dello sfruttamento di una risorsa non rinnovabile, quale appunto la Calcarenite e il Calcarea, va sottolineato che trattasi di risorse ampiamente disponibili e che sono fortemente richieste dal mercato dell'edilizia.

Dal presente studio è emerso che la prevista attività di cava non ha incidenze rilevanti sulle componenti ambientali caratterizzanti il territorio in esame, che come emerso per qualità e stato di conservazione non rappresentano alcun interesse naturalistico tale da impedirne o limitarne la coltivazione di cava.

E' previsto il progetto di un piano di recupero ambientale per un reintegro dell'area di cava nel suo naturale contesto ambientale in modo da destinarla ad attività agricole in coerenza con la vocazione del territorio.

Pertanto si propone l'espressione di un parere favorevole per la compatibilità ambientale del progetto di ampliamento dell'attività estrattiva con la seguente prescrizione: che ad attività esaurita la cava venga recuperata secondo i criteri dettati dalla L.R. 37/85 e dal competente ufficio Minerario Regionale omissis";

- vista la L.R. 4 febbraio 1997 n. 7;
- vista la deliberazione della G. R. n. 3261 del 28.7.98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
- viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31.7.98;
- vista la Legge Regionale 12.4.2001, n. 11;
- richiamato quanto espressamente previsto dall'art. 15 c. 3 della stessa L.R. n. 11/2001;
- dato atto che il presente provvedimento non comporta adempimenti contabili ai sensi della L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni;

DETERMINA

- di esprimere, ai sensi della l.r. 12/4/2001 n. 11, parere favorevole di VIA con la prescrizione "che ad attività esaurita la cava venga recuperata secondo i criteri dettati dalla L.R. 37/85 e dal competente ufficio Minerario Regionale" all'ampliamento, sulla ptc. n. 358 del foglio di mappa n. 39, della cava di tufo calcarenitico sita in località "Formica" di Brindisi e di proprietà della ditta CAVED srl, sedente in Mesagne alla Via Nino Bixio n. 54. Il suesposto parere è espresso in conformità a quanto rilevato e stabilito dal Comitato Regionale per la V.I.A. nella seduta del 7.9.2005 ed a tutte le considerazioni e motivazioni esposte e riportate in narrativa, che qui si intendono integralmente trascritte;
- il presente parere di V.I.A. non sostituisce e non esonera il soggetto proponente dall'acquisizione

di ogni altro parere e/o autorizzazione prevista per legge;

- il presente provvedimento dovrà essere:
 - notificato all'Ufficio Minerario Regionale, alla Ditta interessata, alla Provincia ed al Comune di Brindisi;
 - trasmesso alla Segreteria della Giunta Regionale;
 - pubblicato sul B.U.R.P.;
 - pubblicato per estratto, a cura del proponente, su un quotidiano nazionale e su un quotidiano locale diffuso nel territorio interessato ai sensi dell'art. 13 c. 3 L.R. 11/2001;
- il presente provvedimento è esecutivo e non comporta adempimenti contabili ai sensi della L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il Dirigente del Settore Ecologia
Dott. Luca Limongelli

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 21 settembre 2005, n. 379

Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) – Ditta MAR.T.E.R. sas – Ampliamento cava di calcarenite. località “Acquagnora” di Mottola.

L'anno 2005 addì 21 del mese di Settembre in Modugno, presso il Settore Ecologia,

IL DIRIGENTE

Dott. Luca Limongelli, sulla scorta dell'istruttoria espletata dall'Ufficio V.I.A., ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota del 19.1.04 la ditta MAR.T.E.R. sas, sedente in Palagianò alla Via Matera n. 8, proponeva istanza per chiedere il parere di Valutazione d'Impatto Ambientale all'ampliamento, sulle ptcc. nn. 2-3-5-23 del foglio di mappa n. 135, della cava di calcarenite sita in località “Acquagnora” nell'agro di Mottola;

- con nota del 27. 2.04 la stessa ditta MAR.T.E.R. trasmetteva copia delle pubblicazioni di rito;

- con nota prot. n. 2422 del 10.3.04 si provvedeva ad invitare il Presidente della Provincia di Taranto ed il Sindaco del Comune di Mottola ad esprimere propri pareri in merito all'intervento;

- con nota prot. n. 20439 dell'8.4.04 la Provincia di Taranto chiedeva documentazione integrativa a riguardo, giusto verbale n. 37 del 31.3.04 del Comitato Tecnico Provinciale;

- con nota prot. 78217 del 19.11.04 la Provincia di Taranto trasmetteva copia del Provvedimento Dirigenziale n. 164 del 5 agosto 2004 con cui, dopo aver acquisito la documentazione integrativa, esprimeva parere favorevole, al Progetto e allo Studio d'Impatto Ambientale, a condizione che sia acquisita l'autorizzazione paesaggistica;

- in data 13.9.04 il Comitato Regionale per la VIA, esaminata la documentazione in atti, esprimeva il seguente parere:

“... omissis... **PREMESSA**

In premessa il progettista dichiara quanto segue:

“L'area di progetto è caratterizzata da cave e cavette di tufo una accanto all'altra o separate da setti o rampe di accesso ai vari piazzali di cava posti a diverse quote e si presenta come un insieme di buchi a pareti verticali o subverticali intervallati da setti di tufo o riempimenti nei quali sono stati scaricati abusivamente vari tipi di rifiuti.

Il progetto prevede

- innanzitutto di smaltire, facendo riferimento a ditte autorizzate a tale scopo, i rifiuti di ogni genere accumulati in alcune zone;
- di scavare i muri o crostoni di separazione tra una cava e l'altra e riportare tutto alla stessa quota operando riempimenti dei vecchi piazzali di cava che si trovano a quota più bassa e scavo dei muri di separazione o dei vecchi piazzali a quote più alte, in modo da avere essenzialmente due quote di progetto, raccordate con le quote dei terreni limitrofi, una a sud della strada e l'altra a nord.

La calcarenite in eccesso proveniente dagli scavi e i cumuli di scarti di cava (tufi rotti e tutine) presenti su alcuni piazzali, potrebbero essere utilizzati per la costruzione di rilevati stradali e quindi essere trasportati fuori del sito di cava.

Per questo motivo la Ditta istante ha fatto richiesta di autorizzazione alla coltivazione mineraria come "cava di prestito".

Si prevede di estrarre un volume totale massimo di 880.000 mc in 33 anni circa.

AUTORIZZAZIONI E PARERI

Non vi è agli atti il parere del Comune di Motola.

La Provincia di Taranto in data 31.3.2004 ha richiesto la seguente documentazione integrativa: documentazione fotografica dei luoghi; grafici allegati al progetto di coltivazione; Piano di ripristino ambientale con grafici; ubicazione del sito su tutte le tavole del PUTT/P allegato al SIAomissis...

PARERE

Lo Studio di Impatto Ambientale, sebbene molto articolato, non ha dato una chiara immagine dello stato ambientale attuale delle aree interessate dal progetto e di come eventualmente si presenteranno le stesse dopo la coltivazione ed il ripristino ambientale. Non è chiaro infatti se il ripristino è per un utilizzo agricolo (con piante di ulivo o vigneto) oppure sarà fatto con specie tipiche del bosco e della macchia già presenti diffusamente ai bordi e nell'area stessa (come si evince dalle foto allegate al SIA). Non risulta agli atti il progetto di recupero ambientale come richiesto dalla Provincia di Taranto. Il C.T. chiede che sia presentata una analisi quali-quantitativa dei rifiuti abbancati ed una analisi delle acque di falda prelevata a valle del sito (TAB 1 della 471/99) lungo la direzione di deflusso della falda sotterranea. Tale verifica è preliminare all'espressione del parere sul Progetto di Coltivazione della cava, qualora i parametri rientrino in quelli della TAB 1 della L. 471/99omissis ..."

- con nota prot. n. 9477 del 21.9.04 veniva invitata la ditta istante ad integrare la documentazione, così come richiesto dal Comitato Regionale di V.I.A.;

- con nota del 14.12.04 la stessa ditta MAR.T.E.R. trasmetteva la documentazione integrativa;

- ad oggi, agli atti di questo Ufficio, non risultano pervenute osservazioni in merito all'intervento;

- il Comitato Regionale di V.I.A. nella seduta del 7.9.2005, ha valutato tutta la documentazione in atti ed ha ritenuto esprimersi come segue:

"... omissis ... **PREMESSA**

Il precedente parere concludeva nel modo seguente: omissis...

AUTORIZZAZIONI E PARERI

Non vi è agli atti il parere del Comune di Motola.

La Provincia di Taranto con provvedimento n. 164 del 5.08.2004 ha espresso parere favorevole al ripristino ambientale delle cave ed alla coltivazione mineraria.

ANALISI DELLO STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE

Il progetto non rientra in area SIC e ZPS.

L'area è soggetta a vincolo paesaggistico (L.s. 29.06.1939 n. 1497 Protezione delle bellezze naturali DM 1/8/85 Galassini)

In particolare l'area oggetto d'intervento, con riferimento al livello dei valori paesaggistici presenti, è stata classificata dal P.U.T.T./Paesaggio come area di tipo "D", ovvero un'area in cui, pur non sussistendo la presenza di un bene costitutivo, sussista la presenza di vincoli (diffusi) che ne individuino una significatività.

Da quanto sopra deriva che la fattibilità delle opere in progetto dipende dal preventivo rilascio dell'autorizzazione paesaggistica.

Per quanto attiene al rapporto di coerenza del progetto con gli obiettivi perseguiti dallo strumento di pianificazione comunale, questo ricade totalmente in un'area tipizzata E1, ovvero "Zona in cui è consentita l'attività agricola".

Con riferimento al PRAE, l'area di cava è ubicata a ridosso di un bacino estrattivo di completamento "BC - cioè bacino di estrazione con presenza di cave in attività".

Con nota del 14.12.2004 la Ditta istante ha trasmesso la seguente documentazione:

- analisi quali-quantitativa dei rifiuti abbancati ed una analisi delle acque di falda prelevata a valle del sito lungo la direzione di deflusso della falda sotterranea
- progetto di recupero ambientale;

Per quanto attiene al primo punto è stata effettuata una analisi quantitativa e visiva dei rifiuti sparsi su alcune parti dell'area, dalla quale si deduce che non vi sono rifiuti pericolosi e a base di amianto.

Per quanto al secondo punto, nella RELAZIONE AMBIENTALE INTEGRATIVA, il progettista ha chiarito che il progetto è sostanzialmente di recupero delle aree a finalità agricole. Per poter raggiungere l'obiettivo, data la grande estensione, è necessario spostare grandi quantità di materiali già scavati ed abbandonati sul posto da precedenti attività minerarie ed abbattere muri di roccia residui al fine di portate tutto alle stesse quote ed operare un progetto totale di recupero agricolo dell'area. Da tale intendimento della Ditta istante deriva la richiesta di esercizio di attività mineraria.

PARERE

Atteso che le integrazioni trasmesse a chiarimento di quanto emerso nella istruttoria precedente, appaiono esaustive, si esprime parere favorevole di compatibilità ambientale dell'intervento proposto con la prescrizione che venga acquisito preliminarmente il parere della Sovrintendenza per i beni Ambientali ... Omissis ...";

- vista la L.R. 4 febbraio 1997 n. 7;
- vista la deliberazione della G. R. n. 3261 del 28.7.98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
- viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 3 1.7.9 8; vista la Legge Regionale 12.4.2001, n. 11;
- richiamato quanto espressamente previsto dall'art. 15 c. 3 della stessa L.R. n. 11/2001;

- dato atto che il presente provvedimento non comporta adempimenti contabili ai sensi della L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni;

DETERMINA

- di esprimere, ai sensi della l.r. 12/4/2001 n. 11, parere favorevole di VIA con la prescrizione "che venga acquisito preliminarmente il parere della Sovrintendenza per i beni Ambientali" all'ampliamento, sulle ptcc. nn. 2-3-5-23 del foglio di mappa n. 135, della cava di calcarenite sita in località "Acquagnora" nell'agro di Mottola e di proprietà della ditta MAR.T.E.R. sas, sedente in Palagianò alla Via Matera n. 8. Il suesposto parere è espresso in conformità a quanto rilevato e stabilito dal Comitato Regionale per la V.I.A. nella seduta del 7.9.2005 ed a tutte le considerazioni e motivazioni esposte e riportate in narrativa, che qui si intendono integralmente trascritte;
- il presente parere di V.I.A. non sostituisce e non esonera il soggetto proponente dall'acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione prevista per legge;
- il presente provvedimento dovrà essere:
 - notificato all'Ufficio Minerario Regionale, alla Ditta interessata, alla Provincia di Taranto ed al Comune di Mottola;
 - trasmesso alla Segreteria della Giunta Regionale;
 - pubblicato sul B.U.R.P.;
 - pubblicato per estratto, a cura del proponente, su un quotidiano nazionale e su un quotidiano locale diffuso nel territorio interessato ai sensi dell'art. 13 c. 3 L.R. 11/2001;
- il presente provvedimento è esecutivo e non comporta adempimenti contabili ai sensi della L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il Dirigente del Settore Ecologia
Dott. Luca Limongelli

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 21 settembre 2005, n. 380

Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) – Ditta Mediterraneo Costruzioni srl – Ampliamento coltivazione di cava. località “Marrone” di Capurso.

L'anno 2005 addì 21 del mese di Settembre in Modugno, presso il Settore Ecologia,

IL DIRIGENTE

Dott. Luca Limongelli, sulla scorta dell'istruttoria espletata dall'Ufficio V.I.A., ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota del 12.5.03 la ditta Mediterraneo Costruzioni Srl, sedente in Capurso alla Via Epifania n. 14, proponeva istanza per chiedere il parere di Valutazione d'Impatto Ambientale all'ampliamento, sulle ptcc. nn. 10-29-105-107-119 del foglio di mappa n. 5, della cava sita in località “Marrone” nell'agro di Capurso;
- con nota prot. n. 5341 del 20.6.03 si invitava la ditta istante a trasmettere copia delle pubblicazioni di rito, il Presidente della Provincia di Bari ed il Sindaco del Comune di Capurso ad esprimere propri pareri in merito all'intervento;
- con nota del 16.6.03 la stessa ditta Mediterraneo Costruzioni comunicava che, per mero errore materiale, aveva indicato tra le particelle da sottoporre a V.I.A. la n. 10 e la n. 29 anziché la n. 104 e la n. 28;
- con nota prot. 14753 del 19.8.03 il comune di Capurso invitava la ditta ad acquisire, una preliminare “autorizzazione paesaggistica”;
- con note del 23.9.2003 e del 6.10.03 la ditta istante trasmetteva copia delle pubblicazioni di rito;
- in data 5.5.04 il Comitato Regionale per la VIA, esaminata la documentazione in atti, esprimeva il seguente parere:

“.... omissis... **PROGETTO**

La cava a cielo aperto di proprietà della Ditta Mediterraneo Costruzioni è ubicata nell'agro del Comune di Capurso (BA) in località “Marrone”.

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO E AMBIENTALE

L'area trovasi nella cintura di 10 Km esterna alla città di Bari, in Comune di Capurso, a confine con il territorio del Comune di Valenzano.

Ricade nell'ambito esteso “C” del PUTT/P ovvero Zona con valore distinguibile per la presenza di un bene costitutivo.

Tale bene nell'ambito delle componenti botanico-vegetazionali faunistiche del sistema territoriale, è definito come “Oasi di Protezione” ai sensi della L.R. 10/84 ed è denominata “Azienda Agraria Sperimentale” come si evince dalla Tavola “ELENCO FAUNISTICI” Comune di Capurso (n. 14).

E, pertanto, dovrà essere richiesta espressa “Autorizzazione di compatibilità paesaggistica” alla Regione Puglia ...omissis...

ANALISI DELLO STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE

Il redattore del S.I.A. ha evidenziato che:

- L'area ricade in ambito “C” degli ambiti Territoriali Estesi del PUTT/P e non risulta presentata alcuna richiesta alla Regione Puglia Assessorato Urbanistica per il rilascio della prescritta Autorizzazione Paesaggistica;
- Il SIA è stato redatto secondo i criteri di cui al DPCM 27 dicembre 1988 “Norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e la formulazione del giudizio di compatibilità di cui all'art. 6 legge 8 luglio 1986, n. 349, adottate ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377;
- Vista l'appartenenza ad un'area con vincoli faunistici, non si ritiene sia stato affrontato nel modo appropriato e competente l'impatto dell'attività sulla componente botanico-vegetazionale e faunistica.

PARERE

Alla luce di quanto detto, per quanto attiene alla normativa tecnica in tema di cave, il progetto è esaustivo. Per quanto riguarda l'impatto ambientale che esso determina, vista l'appartenenza ad un'area con vincoli faunistici, non si ritiene sia stato affrontato nel modo appropriato e competente l'impatto dell'attività sulla componente botanico-vegetazionale e faunistica.

Pertanto si propone di richiedere le seguenti integrazioni:

- Carta dell'uso del territorio (almeno in scale 1:2000) per un raggio di almeno 1 km intorno alla cava;
 - Relazione dettagliata sulle presenze botanico-vegetazionali e faunistiche dell'area omissis ..."
- con nota prot. n. 5120 del 20.5.04 veniva invitata la ditta proponente ad integrare la documentazione, così come richiesto dal Comitato Regionale di V.I.A.;
- con nota del 24.1.05 la stessa ditta Mediterraneo Costruzioni trasmetteva la documentazione integrativa;
- ad oggi, agli atti di questo Ufficio, non risultano pervenute osservazione in merito all'intervento;
- il Comitato Regionale di V.I.A. nella seduta del 7.9.2005, ha valutato tutta la documentazione in atti ed ha ritenuto esprimersi come segue:

“... omissis...”

In seguito alla richiesta di integrazioni in data 20.05.2004 prot. n. 5120, la Ditta ha risposto trasmettendo a firma di tecnico abilitato, una Relazione Tecnica con allegati riportante la Carta dell'Uso del Territorio ed una indagine relativa alla componente botanico-vegetazionale e faunistica.

AUTORIZZAZIONI, VINCOLI E PARERI

E' presente una comunicazione del Comune di Capurso, il quale prescrive che prima del rilascio del parere di competenza, dovranno essere tra-

smessi gli elaborati previsti per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica.

Non è presente agli atti il parere di competenza della Provincia di Bari.

ANALISI DEGLI ELABORATI INTEGRATIVI

La carta dell'uso del territorio ha chiarito la presenza soprattutto di terreni agricoli coltivati ad uliveto, vigneto, frutteto.

Per quanto attiene all'Oasi Faunistica, il Comune di Capurso ha rideterminato, mediante il Piano di Adeguamento dello strumento Urbanistico al PUTT, la destinazione dell'area, pertanto non risulta essere più un'oasi di protezione.

PARERE

Atteso che le integrazioni trasmesse a chiarimento di quanto emerso nella istruttoria precedente, appaiono esaustive, si propone l'espressione di un parere favorevole di compatibilità ambientale dell'intervento proposto ... omissis...”;

- vista la L.R. 4 febbraio 1997 n. 7;
 - vista la deliberazione della G.R. n. 3261 del 28.7.98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
 - viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31.7.98;
 - vista la Legge Regionale 12.4.2001, n. 11;
 - richiamato quanto espressamente previsto dall'art. 15 c. 3 della stessa L.R. n. 11/2001;
 - dato atto che il presente provvedimento non comporta adempimenti contabili ai sensi della L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni;
- DETERMINA*
- di esprimere, ai sensi della l.r. 12/4/2001 n. 11, parere favorevole di VIA all'ampliamento, sulle ptcc. nn. 104-28-105-107-119 del foglio di mappa

n. 5, della cava sita in località "Marrone" nell'agro di Capurso e di proprietà della ditta Mediterraneo Costruzioni Srl, sedente in Capurso alla Via Epifania n. 14. Il suesposto parere è espresso in conformità a quanto rilevato e stabilito dal Comitato Regionale per la V.I.A. nella seduta del 7.9.2005 ed a tutte le considerazioni e motivazioni, esposte e riportate in narrativa, che qui si intendono integralmente trascritte;

- il presente parere di V.I.A. non sostituisce e non esonera il soggetto proponente dall'acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione prevista per legge;
- il presente provvedimento dovrà essere:
 - notificato all'Ufficio Minerario Regionale, alla Ditta interessata, alla Provincia di Bari ed al Comune di Capurso;
 - trasmesso alla Segreteria della Giunta Regionale;
 - pubblicato sul B.U.R.P.;
 - pubblicato per estratto, a cura del proponente, su un quotidiano nazionale e su un quotidiano locale diffuso nel territorio interessato ai sensi dell'art. 13 c. 3 L.R. 11/2001;
- il presente provvedimento è esecutivo e non comporta adempimenti contabili ai sensi della L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il Dirigente del Settore Ecologia
Dott. Luca Limongelli

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 22 settembre 2005, n. 382

Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) – Impianto discarica di servizio-soccorso per rifiuti non pericolosi (ex D.Lgs. N. 36/03) nel Bacino FG/3 – Comune di Foggia – Prop. Autorità per la gestione dei Rifiuti Solidi Urbani del bacino Fg/3.

L'anno 2005 addì 22 del mese di Settembre in Modugno, presso il Settore Ecologia,

IL DIRIGENTE

Dott. Luca LIMONGELLI, ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota prot. n. 122712 del 13.11.04 l'Autorità per la gestione dei Rifiuti Solidi Urbani del bacino FG/3 presso il Comune di Foggia ha presentato, ai sensi della L.R. n. 11/2001, istanza di compatibilità ambientale per la realizzazione di una discarica per rifiuti urbani in località Passo Breccioso nel Comune di Foggia;
- con nota prot. n. 2165 del 23.02.2005. il Settore Ecologia invitava l'ente proponente a provvedere alle pubblicazioni di cui all'art. 11, comma 2, L.R. n. 11/2001. Con la stessa nota invitava le amministrazioni interessate (Comune e Provincia di Foggia) ad esprimere il parere di competenza, ai sensi dell'art. 11, comma 4 della predetta L.R. Ad oggi tali pareri non risultano pervenuti;
- con nota acquisita al prot. n. 5174 del 20.04.2005 l'ente istante trasmetteva elaborati tecnici ed integrazioni concernenti l'impianto in oggetto. Successivamente lo stesso ente, con nota acquisita al prot. n. 8280 del 07.07.2005, trasmetteva una soluzione impiantistica integrativa, "potenzialmente in grado di essere utilizzata anche per l'attuazione della fase due prevista dal Decreto Commissariale per il riutilizzo della frazione RDB";
- con nota datata 16.09.2005 l'azienda proponente comunicava di aver provveduto alle pubblicazioni previste dalla L.R. n. 11/01 sui quotidiani nazionali "Corriere della Sera" e la "Gazzetta del Mezzogiorno", sul quotidiano locale "Quotidiano di Foggia" del 28.12.2004 e sul B.U.R.P. n. 156 del 30.12.04
- il Comitato Regionale per la V.I.A., nella seduta del 07.09.2005, ha rilevato quanto segue:

Il progetto riguarda la costruzione di una discarica di servizio/soccorso per rifiuti non pericolosi così come da classificazione del D.lgs. n. 36 del 13 gennaio 2003, da ubicarsi nel Comune di Foggia

(FG) in località "Passo Breccioso" per lo smaltimento degli stessi, così come prescritto nel D.M.A. del 13 marzo 2003. rivenienti da attività urbane.

Sul sito in esame dal 1987 sino ai nostri giorni sono state realizzate quattro discariche per Rifiuti Solidi Urbani in tempi differenti sia dalla Azienda Municipalizzata foggiana "A.M.I.C.A." sia da società privata.

Per l'esercizio dei vari lotti di discarica realizzati sull'area sono presenti sia i fabbricati di pertinenza dell'A.M.I.C.A. che quelli della Immobil Dania, nonché tutti quei manufatti, quali piazzola per il lavaggio dei pneumatici dei mezzi in uscita dall'area, bilici della municipalizzata e della Società, necessari per la conduzione delle discariche. Sul sito sono presenti delle serre per colture intensive sulle aree già utilizzate a discariche. La gestione delle serre è affidata ad una associazione per il recupero di giovani tossico-dipendenti.

QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO

La Regione Puglia, è attualmente in regime di commissariamento per l'emergenza ambientale.

Il Commissario Delegato con suo Decreto n° 296 del 30.09.2002 ha completato, integrato e modificato il piano di gestione dei rifiuti e di bonifica delle aree inquinate di tutta la Regione. ivi incluso il bacino FG/3 composto da Foggia, Gargano Meridionale e Sub Appennino sub occidentale. Per la gestione a regime ha previsto un impianto complesso di titolarità pubblica costituito da Centro di selezione, Biostabilizzazione e Produzione CDR, con annessa discarica servizio/soccorso. La localizzazione degli impianti è la discarica è quella prevista in progetto.

L'attuale discarica pubblica di Foggia in Contrada Passo Breccioso è in esaurimento. Per assicurare la chiusura del ciclo di gestione dei rifiuti urbani del bacino FG/3 è necessario realizzare la linea di biostabilizzazione dei rifiuti indifferenziati, a monte della linea di selezione, esistente a Foggia, nonché realizzare la discarica controllata da porre a servizio/soccorso del ciclo di trattamento di biostabilizzazione e selezione in località Passo Breccioso - Foggia. Quanto sopra è stato oggetto di verbalizzazione da parte dell'ufficio tecnico ambientale del-

l'ATO FG/3 in data 26.11.2004 e recapito dal Presidente dell'autorità d'Ambito nella persona del Sindaco di Foggia Dott. Orazio Ciliberti e di seguito trasmesso al Commissario Delegato per i provvedimenti necessari.

Il Comitato Tecnico dell'ATO ha individuato quale sito della discarica quello di Contrada Passo Breccioso in quanto zona interessata da oltre trenta anni all'utilizzo per discarica di rifiuti pubblici e privati, vicinore all'impianto di selezione e al previsto impianto di biostabilizzazione avente unico proprietario e non utilizzata per scopi agricoli, già interessata dal traffico dei mezzi che conferiscono al citato impianto di selezione.

Tale sito in passato è stato oggetto di delibere favorevoli alla realizzazione di discariche sia da parte del Comune di Foggia sia da parte del Comitato Tecnico Provinciale.

Il citato piano regionale dei rifiuti ha incluso nel bacino FG/3 i seguenti 29 comuni: Alberona, Biccari, Carlantino, Casalnuovo, M.ro Casalvecchio di P., Castelluccio dei Sauri, Castelluccio V.re, Castel Nuovo della Daunia, Celenza V.re, Celle San Vito, Faeto, Foggia, Lucera, Manfredonia, Mattinata, Monte S.A., Motta M.no, Orsara di P., Pietra M.no, Rignano Garganico, Roseto V.re, San Giovanni Rotondo, San Marco La Catola, San Severo, Torremaggiore, Troia, Volturara Appula, Volturino e Zapponeta.

I suddetti comuni producono mediamente 493 ton/giorno di rifiuti.

La loro destinazione è quella del centro di selezione e biostabilizzazione con successiva produzione di CDR. In caso di fermata dei suddetti impianti per malfunzionamento o manutenzione, i rifiuti dovranno essere deviati alla discarica di servizio/soccorso di cui trattasi. La stessa discarica dovrà ricevere le frazioni non recuperabili dell'impianto di selezione.

La nuova discarica ha una capacità di mc. 350.000,00 circa, che corrisponde ad una quantità annua di circa ton. 73.150.00 per una durata d'esercizio di 5 anni per l'impianto.

QUADRO DI RIFERIMENTO PROGETTUALE

La realizzazione dell'opera prevede l'esecuzione delle seguenti tipologie di lavori.

- L'esecuzione di 245.000 mc. di scavo, formazione degli argini e stabilizzazione dei versanti;
- L'impermeabilizzazione delle pareti e del fondo della cava con manto in HDPE con spessore notevolmente inferiore a 2 mm;
- La posa in opera di manto bentonitico;
- La realizzazione di un sistema di drenaggio per percolati, il cui smaltimento è previsto presso gli impianti ASI di Foggia;
- La realizzazione di un sistema di captazione e smaltimento del biogas da localizzarsi nei settori della discarica destinati ad accogliere rifiuti suscettibili di fermentazione;
- La predisposizione di un sistema di monitoraggio destinato al rilevamento di eventuali pressioni sull'ambiente idrogeologico e atmosferico;
- La formazione di canali di gronda al fine di evitare l'ingresso di acque di ruscellamento nella discarica;
- La realizzazione di una rete di viabilità interna;
- La realizzazione di un'area di servizio da destinare alla pesatura degli automezzi in arrivo ed in cui localizzare l'attrezzatura per il lavaggio dei pneumatici dei mezzi in uscita, gli uffici, i servizi igienici e gli spogliatoi;
- La realizzazione di opere ed impianti accessori e di completamento;
- La sistemazione finale ed il recupero dell'area una volta che l'attività della discarica sarà terminata.

L'approvvigionamento idrico del fabbricato di servizio avverrà da una cisterna d'acqua potabile la cui capacità è di 10 mc. Gli scarichi dei servizi fanno capo ad un impianto di depurazione costituito da una Vasca Imhoff.

è prevista la realizzazione di una recinzione di sistemi finalizzati alla regimazione delle acque meteoriche ruscellate e di altri manufatti minori.

È prevista la realizzazione di uno schermo vegetale che consentirà di abbattere il prorogarsi di rumori, odori, polveri e migliorare l'inserimento

paesaggistico. Lungo tutto il perimetro dell'impianto in adiacenza alla recinzione, si procederà alla piantumazione di idonee specie arboree con funzione di frangivento e di mascheramento.

Lo strumento urbanistico vigente del Comune di Foggia, stabilisce per la zona in cui si va ad ubicare l'impianto, una destinazione a verde agricolo.

L'area si trova a circa 1,00 km. dal torrente Cervaro.

Nella fascia compresa tra 500 mt. e 1000 mt., intorno al perimetro dell'area di cui trattasi, esistono pozzi che emungono acqua da falde, di modesta importanza, che si trovano ad oltre 30 mt. dal piano campagna.

Sotto il profilo geotecnico, per quanto riguarda la stabilità dell'area in esame, la morfologia superficiale e la tipologia degli strati sotterranei è tale da escludere ogni forma di dissesto o fenomeni di attività erosiva sotterranea in atto.

L'area prescelta si colloca a brevissima distanza dalla circonvallazione di Foggia, a sua volta "cembiera" sia degli assi diretti da NO a SE (Autostrada A14, Strada Statale 16) che di quelli diretti da NE a SO (Strada Manfredonia-Foggia e Strada statale 90).

A completamento locale di questi grandi assi di comunicazione si rileva, inoltre, la presenza di altre quattro Strade Provinciali e di una fitta rete di strade Comunali.

Per quanto concerne le altre infrastrutture necessarie (forza elettromotrice, rete telefonica) il sito è sufficientemente dotato.

Dal punto di vista vincolistico (PUTT/P) non vi sono sull'area vincoli idrografici, ambientali o di protezione disposti da strumenti di programmazione urbanistica statale, regionale o comunale.

La zona è interamente soggetta a colture estensive, con modeste presenze di oliveti e vigneti.

La zona è caratterizzata dalla presenza di poche case sparse, per lo più abitate stagionalmente, in

coincidenza con la raccolta dei prodotti dei principali lavori agricoli, che sono ubicate lungo i margini delle strade che conducono al sito e la loro distanza dall'impianto è superiore ai limiti (II legge come fissato dall'art. 216 del T.U. n° 1250 del 27/7/1934 della legge sanitaria.

Gli unici centri abitati di rilievo nella zona sono rappresentati da Borgo Tavernola e Borgo Mezzanone che comunque distano dal sito, in linea d'aria, oltre 4.000 mt. il primo e 5.000 mt. il secondo.

QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE

Geomorfologia e idrogeologia

I terreni affioranti nei dintorni della cava sono classificati nella Carta Geologica F. 164 "alluvioni terrazzate recenti, poco superiori agli alvei attuali", presentano morfologia pianeggiante, interrotta. qua e là, dai gradini dei terrazzamenti fluviali: le alluvioni sono costituite da sedimenti sabbioso-argillosi ed, in via subordinata, da ciottoli.

Il tetto di questi depositi è a volte ricoperto da crostoni calcarei di origine evaporitica.

In corrispondenza della piana del Tavoliere i depositi soggiacenti sulla formazione delle argille grigio azzurre plio-pleistoceniche costituiscono un esteso acquifero dove ha sede una discretacircolazione idrica sotterranea.

La presenza, all'interno dell'acquifero, di lenti argillose, determina una circolazione idrica su più orizzonti idraulicamente interconnessi.

La permeabilità dei litotipi presenti nell'area è del tipo primario per porosità ed è direttamente legata alla granulometria dei depositi ed alla loro porosità efficace.

Dal punto di vista sismico l'area in cui si vuole localizzare l'impianto, compresa tra il centro abitato di Orta Nova e quello di Ortona, è classificata sismica di seconda categoria.

Comunque l'area di cui trattasi è priva di dissesti che possano dar luogo a movimenti franosi in caso

di sisma. come pure i manufatti che si andranno a realizzare presentano una vulnerabilità sismica del tutto trascurabile.

Secondo il PUTT della Regione Puglia non si segnalano ambiti estesi o distinti nell'area in esame.

La zona in esame fa parte della regione geografica Tavoliere delle Puglie caratterizzata da una tipica situazione topografica suborizzontale.

Uso del suolo

Non risultano particolari biotipi; l'area d'intervento si trova in posizione centrale e a distanza superiore a 3 chilometri dai centri abitati limitrofi.

Tutta l'area limitrofa è caratterizzata, in linea di massima, da suoli e colture di non elevato valore agricolo.

Le originarie tipologie vegetazionali, caratterizzate del basso Tavoliere, sono state da tempo ormai perdute e sostituite da altre marcatamente segnate dalla presenza dell'uomo.

La presenza di cereali è predominante, e tale coltura trova difficoltà ad essere realizzata per il progressivo impoverimento della falda freatica, tanto che sono frequenti le realizzazioni dimasconi per la raccolta d'acqua.

Atmosfera

Il clima della provincia di Foggia e del Tavoliere è di tipo temperato caldo con tendenza alla continentalità: piuttosto freddo in inverno e caldo arido in estate. Non sono disponibili dati significativi sulla qualità dell'aria.

Acque superficiali

Con riferimento al Torrente Cervaro, questo corso d'acqua risulta caratterizzato da deflussi di piena imprevedibili e talora distruttivi, come testimoniato dagli innumerevoli allagamenti che caratterizzano il Tavoliere ed in particolare la zona del Ponte Incoronata (in provincia di Foggia) Con tempo di ritorno di 10-15 anni. Quando i terreni affioranti nel bacino imbrifero risultano saturati dalle precipitazioni liquide e solide stagionali, allora improvvisamente si for-

mano onde di piena caratterizzate da portate e coefficienti di deflusso elevati e di durata contenuta.

Intorno all'area della discarica l'idrografia superficiale non risulta molto estesa e ramificata; il ruscellamento delle acque superficiali conduce al canale Salito Spirito. Questa non subirà alterazioni nemmeno in seguito alla realizzazione dell'impianto, dovendo essere quest'ultimo realizzato sulla parte alta dell'area in pendio.

Acque sotteranee

I depositi alluvionali sono sede di una falda acquifera libera sostenuta dalle sottostanti argille pleistoceniche. Il livello freatico risulta essere posto a circa 15 m. dal piano campagna.

Per quanto concerne la qualità delle acque presenti nel sottosuolo interessato dall'impianto che si vuole realizzare, al fine di avere un parametro di riferimento prima della attività di smaltimento nonché per monitorare le caratteristiche qualitative della falda, sono state effettuate analisi sulle acque prelevate da pozzi perforati in corrispondenza del futuro perimetro della discarica e che saranno usati in fase di esercizio di quest'ultima come pozzi spia. I risultati delle analisi, riportati nella certificazione allegata al progetto, escludono la possibilità di usare le acque di falda per usi potabili.

Per la tutela della falda dalle acque di prima pioggia, è prevista la realizzazione di una vasca di decantazione per la raccolta delle acque meteoriche che investono i piazzali di servizio dell'impianto.

Vegetazione, flora e fauna

Le unità ambientali erbacee presenti nell'area in esame sono rappresentate prevalentemente da colture annuali polistagionali con avvicendamenti frequenti.

Le altre coltivazioni presenti evidenziano che una parte della superficie è dedicata a colture da rinnovo tipicamente ortive caratterizzate da un ciclo primaverile-estivo.

Le unità arboree sono costituite dalle seguenti tipologie colturali: vite, olivo e scarsi frutteti.

Nell'area in esame l'intensa azione antropica ha

sostanzialmente azzerato le fitocenosi naturali di cui rimangono limitatissime tracce nelle formazioni ripariali del Cervaro.

L'influenza della discarica, in tutte le fasi di vita, sulla vegetazione sarà del tutto trascurabile per le possibili ricadute di polveri o eventuali inquinanti gassosi, poiché si andrà ad operare in un'area già caratterizzata dalla presenza di cave di misto in esercizio o di discariche dismesse.

In definitiva la sostanziale uniformità del paesaggio vegetale si riflette anche sulla componente faunistica che presenta una bassa ricchezza specificata; pertanto il quadro della situazione faunistica della zolla delinea un'area marginale con sostanziale assenza di specie o singole zoogenesi significative.

VALUTAZIONE DEGLI IMPATTI

Il S.I.A. a corredo del progetto ha analizzato le principali componenti dell'ambiente, potenzialmente soggette ad impatto da parte del progetto proposto.

Le cause principali d'impatto conseguenti all'impianto in progetto sono:

- Polverosità, rumore, odori molesti nelle fasi di ricezione, transito fino al sito di scarico.
- Polverosità, rumore, odori molesti, sviluppo di autocombustioni, presenza di insetti molesti, ratti, ecc. nelle operazioni di trattamento del materiale all'interno della discarica:
- Modifiche al paesaggio attuale, limitazioni all'uso del territorio, presenza di rifiuti chimicamente non compatibili nella fase di gestione.

Il S.I.A. ha analizzato nelle loro interrelazioni e nella loro interazioni con

- Il territorio;
- Il paesaggio,
- Il clima;
- L'ecosistema

La metodologia matriciale adottata è quella proposta in letteratura da L. Mendia, G. D'Antonio, P. Carbone: Valutazione dell'impatto ambientale della

discarica controllata in Monteruscello: Ingegneria Sanitaria n. 4 - 1985 con riferimento ad una specifica discarica controllata,

La metodologia utilizzata per la valutazione degli impatti è il calcolo delle influenze ponderali dell'insieme dei fattori individuati su ciascuna componente ambientale.

Il calcolo trasforma un giudizio qualitativo in un'espressione numerica che costituirà il peso della correlazione tra fattore d'impatto e componente ambientale.

Sulla base della metodologia d'indagine e delle informazioni acquisite circa l'opera (quadro di riferimento progettuale) e l'ambiente (quadro di riferimento ambientale) sono state effettuate le stime della Magnitudo da attribuire a ciascun fattore e dei pesi di ciascun fattore su ciascuna componente ambientale.

Per quanto concerne i "dati di progetto" si sono formulate le seguenti assunzioni:

- l'assenza di previsioni di nuove realizzazioni infrastrutturali e significative modificazioni del flusso di veicoli tali da generare interferenze con il sistema viario esistente
- Una potenzialità impiantistica di circa 200 t/g di media;
- La produzione di percolato inquinato sarà inviata c/o impianto di trattamento esterno esistente, trattandosi di rifiuti speciali non pericolosi, e la disinfezione periodica dell'area;
- La assenza di odori molesti trattandosi di rifiuti speciali con pochissimo organico;
- La presenza di rete di raccolta di drenaggio delle acque superficiali;
- La previsione di una buona organizzazione del servizio di gestione dell'area attrezzata.

Dalla somma dei punteggi scaturisce un valore contenuto che corrisponderebbe a un impatto ambientale medio-basso.

✓ Considerato che:

il progetto è stato esaminato dall'Organismo di sup-

porto tecnico all'attività del Commissario delegato per l'Emergenza Ambientale della regione Puglia, che nella riunione del 12 aprile 2005 ha espresso parere favorevole in linea tecnica alla realizzazione della discarica con le seguenti prescrizioni:

- Adottare ogni opportuno accorgimento tecnico atto a garantire la integrità del telo in HDPE utilizzato per la impermeabilizzazione della vasca di raccolta del percolato della discarica;
- Garantire la disconnessione della copertura finale della discarica da quella della adiacente discarica esaurita;
- Garantire che il fondo dello scavo sia di almeno 2 metri superiore al livello di massima escursione della falda;
- Effettuare, prima dell'allestimento della discarica e delle sua messa in esercizio, un monitoraggio qualitativo delle acque sotterranee finalizzato alla definizione del "bianco", di riferimento delle acque stesse.
- Inoltre, si ritiene che debba essere richiesta la rielaborazione della proposta di tariffa relativa alla discarica, rendendo congruenti tutte le voci in essa rappresentate, e di elaborare conseguentemente la tariffa complessiva dell'impianto integrato di gestione dei rifiuti urbani.

✓ Considerato altresì che:

il progetto prevede il trattamento delle sole acque di prima pioggia, mentre risulta necessaria a tutela della falda e in considerazione della tipologia dell'impianto, anche in ossequio delle disposizioni del Piano Direttore a stralcio del Piano di Tutela adottato dalla Regione Puglia, procedere al trattamento anche delle acque di dilavamento dei piazzali dell'impianto;

- ciò stante il Comitato reg.le di V.I.A. ritiene di poter di esprimere parere favorevole a condizione che vengano recepite, le surriportate osservazioni e prescrizioni e che l'attività di esercizio sia subordinata esclusivamente allo smaltimento dei soli rifiuti urbani ed ai rifiuti assimilati agli urbani.

- Vista la L.R. 4 febbraio 1997 n. 7;

- Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
- Viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/7/98; Vista la L.R. n. 11/2001;
- Richiamato l'art. 15, comma 3 della stessa L.R. n. 11/2001;
- Visto che il presente provvedimento non comporta adempimenti contabili ai sensi della L.R. 28/01;

DETERMINA

- di esprimere, per tutte le motivazioni e con tutte le prescrizioni espresse in narrativa e elle qui si intendono integralmente riportate ed in conformità a quanto disposto dal Comitato Regionale per la V.I.A. nella seduta del 07.09.2005. parere favorevole alla compatibilità ambientale per la realizzazione di una discarica per rifiuti urbani in località Passo Breccioso. nel Comune di Foggia, presentato dall'Autorità per la gestione dei Rifiuti Solidi Urbani del bacino FG/3) presso il Comune di Foggia;
- Il presente non sostituisce né esonera il soggetto proponente dall'acquisizione di ogni altro parere c/o autorizzazione previste per legge;
- Di notificare il presente provvedimento agli interessati a cura del Settore Ecologia;
- Di far pubblicare, a cura del proponente, un estratto del presente provvedimento su un quotidiano nazionale e su un quotidiano locale diffuso nel territorio interessato, ai sensi dell'art. 13, comma 3, L.R. n. 11/2001;
- Di far pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P.;
- Di dichiarare che il presente provvedimento non comporta adempimenti contabili ai sensi della L.R. 28/01;

- Di Dichiarare il presente provvedimento esecutivo;
- Di notificare il presente provvedimento alla Segreteria della G.R.

Il Dirigente del Settore
Dott. Luca Limongelli

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 22 settembre 2005, n. 383

Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) – Impianto discarica di servizio-soccorso per rifiuti – Adeguamento al D.C. N. 296/02 e completamento della piattaforma di trattamento RSU a servizio del Bacino LE/1 – Comune di Cavallino (Le) – Prop. Autorità di Bacino Le/1 – Concessionario Ambiente e Sviluppo s.r.l.

L'anno 2005 addì 22 del mese di Settembre in Modugno, presso il Settore Ecologia,

IL DIRIGENTE

Dott. Luca LIMONGELLI, ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota acquisita al prot. n. 12891 del 17.12.2004, il Comune di Cavallino - Ufficio Tecnico Comunale -, facendo riferimento a precedente nota n. 9547 del 30.09.04 cori la quale, tramite la S.r.l. Ambiente & Sviluppo, in ottemperanza a quanto disposto con ordinanza n. 28/CD del Commissario Delegato per l'Emergenza Ambientale in Puglia, aveva trasmesso, per l'attivazione delle procedure di V.I.A. regionale, il progetto definitivo e lo Studio di Impatto Ambientale per la realizzazione di una nuova discarica controllata di servizio/soccorso da porre a servizio della piattaforma di trattamento dei RSU del Bacino LE/1, comunicava di aver provveduto alle pubblicazioni previste dalla L.R. n. 11/01 sul quotidiano nazionale "LIBERO" del 06.11.04, sul quotidiano locale "Nuovo Quoti-

diano di Puglia” dell’01.11.04 sul B.U.R.P. dell’11.11.04. Con successiva nota acquisita al prot. n. 198 del 07.01.05 comunicava di aver depositato il progetto presso le amministrazioni interessate;

- con nota acquisita al prot. n. 1830 del 16.02.05 la Provincia di Lecce - Settore Territorio e Ambiente - richiedeva l’integrazione di elaborati progettuali;
- con nota datata 21.03.05 l’Ufficio del Commissario Delegato per l’Emergenza Ambientale della Regione Puglia richiedeva all’ente proponente integrazioni documentali in merito all’impianto di biostabilizzazione ed alla discarica di servizio/soccorso;
- con nota acquisita al prot. n. 4617 del 07.04.05 la Provincia di Lecce - Settore Ambiente e Territorio - trasmetteva la determinazione dirigenziale n. 907 del 17.03.05 dalla quale si evinceva che non era possibile, allo stato, esprimere parere positivo circa la compatibilità ambientale dell’intervento proposto “... a causa della incompletezza della documentazione prodotta dal proponente e delle conseguenziali lacune informative, che non forniscono sufficienti elementi di valutazione...”;
- con nota acquisita al prot. n. 6169 del 10.05.05 la S.r.l. Ambiente & Sviluppo trasmetteva le controdeduzioni alle argomentazioni contenute nella relazione istruttoria della Provincia di Lecce;
- con nota datata 24.08.05 il sindaco del comune di Cavallino trasmetteva una missiva finalizzata “... ad avvertire che il comune di Cavallino sta esaminando la possibilità di procedere, utilizzando ogni mezzo che la legge gli consente. alla chiusura dell’impianto in quanto la discarica non è più idonea a ricevere i rifiuti, meno che mai rifiuti “tal quale”, perché produttivi di emissioni nauseabonde che rendono inaccettabile la vivibilità dei paesi circostanti
- il Comitato Regionale per la V.I.A., nella seduta del 07.09.2005, ha rilevato quanto segue:

Nel S.I.A. si sostiene che la discarica dista 2 Km da Cavallino, 2 Km da S. Donato di Lecce e 1.3 Km da S. Cesario. In realtà la distanza dall’abitato di quest’ultimo comune è inferiore a 900 m.

Pertanto poichè tale distanza è notevolmente inferiore a quella “ottimale di localizzazione” (1500 m) prevista dal Piano Regionale dei Rifiuti del 1993 sarebbe opportuno che il comune di S. Cesario esprimesse il proprio parere sulla localizzazione della discarica, relativamente alla tipologia dei rifiuti da smaltire, a pag. 4 della Relazione Generale sulla discarica di servizio/soccorso (Elab. D1 del Progetto) si sostiene che “alla luce della situazione attuale è dunque prevedibile che, almeno nella fase iniziale di esercizio, la discarica in progetto dovrà essere impiegata per lo smaltimento di RSU “tal quali”, anche se biostabilizzati, nel caso di contestuale allestimento di biolunnel necessario ad integrare i tre già esistenti presso la piattaforma di Cavallino”.

E’ fuor di dubbio, pertanto, che finchè non saranno realizzati tutti i biotunnel necessari per l’igienizzazione della frazione organica, nella discarica di progetto sarà abbancato del rifiuto da considerare a tutti gli effetti “tal quale” e non igienizzato. Nello studio d’Impatto ambientale qualsiasi impatto sulle varie componenti ambientali è stato qualificato presupponendo un rifiuto igienizzato (160.000 ton) che, però, è indicato come “tal quale” e dalla frazione sottovaglio stabilizzata (RBD) (192.000 ton.). Poiché non si conosce la durata del “breve periodo” di smaltimento del “tal quale” sarebbe stato molto più corretto eseguire la valutazione degli impatti potenziali considerando l’impianto di progetto come se fosse destinato ad accogliere esclusivamente rifiuto “tal quale”.

Per l’impermeabilizzazione del fondo e delle pareti della discarica vengono proposte due tecniche diverse.

Sul fondo della discarica sarà disteso uno strato di argilla dello spessore di 2 m ed a coefficiente di permeabilità 10^{-9} m/s, sormontato da due manti in HDPE, spessore 2 mm. intervallati da uno strato di 20÷30 cm di sabbia nel cui interno verranno allo-

cate delle tubazioni in HDPE per il monitoraggio della tenuta idraulica della guaina superiore.

Sulle sponde laterali della discarica l'impermeabilizzazione verrà eseguita mediante la posa in opera di una miscela, da realizzare in loco, di argilla, con coefficiente di permeabilità inferiore a 10^{-9} m/s, con cemento Portland in percentuale del 5%.

Tale barriera avrà spessore minimo di 1.1 metri e verrà realizzata in strati orizzontali sottili (20 cm) con successiva riprofilatura finale con escavatore a braccio rovescio in modo da conferire alle scarpate un'inclinazione di 38° .

L'impermeabilizzazione delle sponde della discarica sarà completata con la posa di due geomembrane in HDPE dello spessore di 2 mm, separate da un filtro-dreno.

In più occasioni questo comitato ha affrontato il problema della protezione del terreno e delle acque - prevista dal D.Lgs n. 36/2003 per le discariche per rifiuti non pericolosi e per rifiuti pericolosi arrivando alla conclusione che la conformità del sistema di impermeabilizzazione del fondo e dei fianchi della discarica al suddetto decreto è data da:

- una barriera geologica naturale
- almeno un metro d'argilla a permeabilità $k \leq 10^{-7}$ cm/s
- una geomembrana.

La barriera geologica deve consistere in una formazione geologica naturale che risponda ai requisiti di permeabilità e spessore almeno equivalente a quello risultante dai seguenti criteri:

$$k \leq 1 \times 10^{-9} \text{ m/s} \quad \text{e} \quad s \geq 1 \text{ m}$$

Se non esiste la barriera geologica naturale, come nel caso in esame, questa deve essere sostituita da una artificiale equivalente.

In virtù di quanto sopra, la prevista impermeabilizzazione dei fianchi con una miscela argilla+cemento dello spessore di 1.1 m non è conforme al D.Lgs n. 36/03.

Molti dubbi sussistono, inoltre, sulla omogeneità della suddetta miscela, sulla sua posta in opera e

relativa compattazione, sul suo stato fisico, e soprattutto, sulla accertata affidabilità nel tempo di tale soluzione.

- A conclusione dell'istruttoria, il Comitato, relativamente al progetto di discarica/soccorso a servizio della piattaforma di trattamento di RSU di Cavallino, esprime parere favorevole con le seguenti prescrizioni:

✓ che esso sia compatibile con il piano di recupero relativo alla cava attualmente in esercizio,

✓ che il proponente chiarisca l'entità e la esatta destinazione (dimostrando la disponibilità delle aree) del materiale, non destinato alla commercializzazione, che sarà necessario asportare dal sito per realizzare il bacino che ospiterà la discarica;

✓ che in sede di redazione del progetto esecutivo venga univocamente determinato il bilancio idrologico della discarica e, conseguentemente, il quantitativo di percolato;

✓ nella discarica di progetto dovranno essere smaltiti esclusivamente rifiuti biostabilizzati e la frazione sottovaglio stabilizzata (RBD);

✓ L'Impermeabilizzazione dei fianchi della discarica deve essere conforme a quanto stabilito dal D.Lgs. n. 36/03 ed indicato in istruttoria e costituita da un sistema di collaudata affidabilità e agevole realizzazione;

✓ il proponente deve indicare l'entità e la esatta destinazione (dimostrando la disponibilità delle aree) del materiale, non destinato alla commercializzazione, che sarà necessario asportare dal sito per realizzare il bacino che ospiterà la discarica;

✓ Dovrà essere univocamente determinato il bilancio idrologico della discarica conseguentemente, il quantitativo di percolato.

- Vista la L.R. 4 febbraio 1997 n. 7;

- Vista la deliberazione della Giunta Regionale n.

3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

- Viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/7/98;
- Vista la L.R. n. 11/2001;
- Richiamato l'art. 15, comma 3 della stessa L.R. n. 11/2001;
- Visto che il presente provvedimento non comporta adempimenti contabili ai sensi della L.R. 28/01;

DETERMINA

- di esprimere, per tutte le motivazioni e con tutte le prescrizioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate ed in conformità a quanto disposto dal Comitato Regionale per la V.I.A. nella seduta del 07.09.2005, parere favorevole alla compatibilità ambientale per l'adeguamento al D.C. N. 296/02 ed il completamento della piattaforma di trattamento RSU a servizio del Bacino LE/1, nel Comune di Cavallino (Le), presentato dal Comune di Cavallino - Ufficio Tecnico Comunale -, tramite la S.r.l. Ambiente & Sviluppo;
- Il presente parere non sostituisce né esonera il soggetto proponente dall'acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione previste per legge;
- Di notificare il presente provvedimento agli interessati a cura del Settore Ecologia;
- Di far pubblicare, a cura del proponente, un estratto del presente provvedimento su un quotidiano nazionale e su un quotidiano locale diffuso nel territorio interessato, ai sensi dell'art. 13, comma 3, L.R. n. 11/2001
- Di far pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P.;

- Di dichiarare che il presente provvedimento non comporta adempimenti contabili ai sensi della L.R. 28/01;
- Di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;
- Di notificare il presente provvedimento alla Segreteria della G.R.

Il Dirigente del Settore
Dott. Luca Limongelli

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 28 settembre 2005, n. 388

Procedura di verifica di assoggettabilità impatto ambientale – Realizzazione di un parco eolico nel comune di Ascoli Satriano (Fg) - Prop. I.V.P.C. SARDEGNA 2 s.r.l.

L'anno 2005 addì 28 del mese di Settembre in Modugno presso il Settore Ecologia,

IL DIRIGENTE

Dott. Luca Limongelli, sulla scorta dell'istruttoria ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota acquisita al prot. n. 13270 del 27.12.2004 veniva trasmessa, ai sensi della L.R. n. 11/2001, la richiesta di verifica di assoggettabilità a V.I.A. per la realizzazione di un parco eolico da 108 MW in località "Piano delle Rose", "Piano di Sepa", "località Benedittis", "Mass. Pandisci", "Mass. Leone", "Serra la Spina" nel Comune di Ascoli Satriano (Fg), da parte della I.V.P.C. SARDEGNA 2 - Via Circumvallazione 108 - Avellino;
- con nota prot. n. 502 del 18.01.2004, il Settore Ecologia comunicava alla società istante di essere in attesa della comunicazione dell'avvenuto deposito degli elaborati presso il comune interessato; con la stessa nota veniva altresì invitato il

- comune di Ascoli Satriano a far pervenire apposita attestazione dell'avvenuta affissione all'albo pretorio comunale nonché il parere di cui all'art. 16, c. 5, L.R. 11/2001;
- con nota acquisita al prot. 1515 del 08.02.2005 venivano presentate osservazioni, da parte di un privato cittadino di Ascoli Satriano, relativamente alla presentazione, da parte del proponente, dei titoli relativi alla disponibilità delle aree;
 - con nota acquisita al prot. n. 2065 del 18.02.2005, il comune di Ascoli Satriano inviava l'attestazione dell'avvenuta affissione all'albo pretorio dell'avviso pubblico nei tempi (dal 28.12.2004 al 27.01.2005) e con le modalità stabilite dall'art. 16, comma 3, L.R. n. 11/2001 e comunicava che nel predetto termine erano pervenute n. 2 osservazioni (quella di cui al comma precedente ed una della Parchi Eolici Italia s.r.l.) delle quali trasmetteva copia;
 - con nota prot. n. 2751 del 08.03.2005 il Settore Ecologia riscontrava al Sig. Sindaco di Ascoli Satriano ed alla Parchi Eolici Italia s.r.l. in merito all'opposizione proposta sollecitando altresì il Sig. Sindaco ad esprimere il parere richiesto;
 - con nota prot. n. 4963 del 14.04.2005 il Settore Ecologia richiedeva alla IVPC SARDEGNA 2 s.r.l. integrazioni progettuali e documentali concernenti l'opera in argomento;
 - con nota acquisita al prot. n. 8635 del 15.07.2005 la società istante trasmetteva la documentazione richiesta (che risulta vistata da LEGAMBIENTE ONLUS) attestando altresì l'avvenuta presentazione della stessa al comune di Ascoli Satriano in data 05.07.2005;
 - con nota acquisita al prot. 8758 del 19.07.2005 il comune di Ascoli Satriano faceva rilevare dei vincoli relativi ai terreni interessati dalla realizzazione dell'intervento e condizionava il parere alla superiore approvazione dell'Assessorato Ambiente della Regione Puglia; con successiva nota acquisita al prot. 9982/05 lo stesso Comune chiariva che il parere dell'Amministrazione, nel

rispetto dei vincoli indicati, è positivo dal punto di vista ambientale;

- con nota prot. 9298 del 01.08.2005 il Settore Ecologia riscontrava anche le osservazioni proposte dal privato residente nel comune di Ascoli Satriano;

espletate le procedure di rito e dall'analisi della documentazione progettuale presentata in data 27.12.2004 è stato rilevato quanto segue:

Il progetto consta della realizzazione di un parco eolico con le seguenti caratteristiche:

- => Località: Comune di Ascoli Satriano (FG) - Località "Piano delle Rose", "Piano di Sepa", "località Benedittis", "Mass. Pandisci", "Mass. Leone", "Serra la Spina".
- => N. aerogeneratori: 54
- => Potenza complessiva: 108 MW

Le risultanze della prima griglia di valutazione effettuata sono state:

PUNTO 1.1 - Individuazione dell'area in esame come idonea all'installazione di parchi eolici

Il proponente dichiara, come si rileva dalla tav. n° 3, che la ventosità media del sito è superiore ai 6 m/s.

Non è fatto alcun riferimento ai giorni/anno garantiti di funzionamento dell'impianto.

L'ubicazione della rete elettrica in alta tensione non è rilevabile dalla cartografia presentata dal proponente.

Il proponente dichiara che per la maggior parte è stata sfruttata la viabilità esistente sul sito e la rete viaria consente il transito degli automezzi che trasportano le strutture.

La campagna anemometrica è stata condotta in vari punti del sito interessato per un periodo superiore ad un anno. Tuttavia per le torri anemometriche AS 0 14 e AS 15 non sono pervenuti i dati in quanto le indagini sono cominciate a partire dall'anno 2004.

PUNTO 1.2 - Vincoli ambientali ed inserimento urbanistico

L'area di intervento non ricade in aree da consi-

derarsi critiche dal punto di vista naturalistico quali aree a vincolo paesaggistico o aree di importanza avifaunistica.

PUNTO 1.3 - Occupazione del territorio, infrastrutture stradali e piazzole di manovra

Non è fatto alcun riferimento all'incidenza delle piste di nuova realizzazione rispetto alla potenza erogata [Km/MW].

Non è fatto riferimento all'acclività massima

PUNTO 1.4 - Impatto visivo e paesaggistico

La disposizione delle pale risulta essere a file parallele.

La distanza tra gli aerogeneratori della stessa fila, da rilevamenti effettuati dall'Ufficio, risulta maggiore di 300m, tra file parallele risulta maggiore di 675m.

L'impianto è ubicato nel comune di Ascoli Satriano in località "Piano delle Rose", "Piano di Sepa", "località Benedittis", "Mass. Pandisci", "Mass. Leone"; "Serra la Spina".

L'impianto interessa una vasta area che comprende aree collinari e pianeggianti.

Il rivestimento delle piste è di tipo semi permeabile.

L'impianto prevede il collegamento ad una nuova cabina.

Da rilevamenti effettuati d'ufficio le distanze tra pale e rete elettrica risultano approssimativamente:

1° tratto

14,32 Km (dal n° AS 16 alla cab.)

2° tratto

6,75 Km (dal n° AS7 alla rete)

3° tratto 6,63 Km (dal n° AS55 alla rete)

4° tratto 2 Km (dal n° AS 1 alla rete)

5° tratto 1,95 Km (dal n° AS31 alla rete)

6° tratto 1,12 Km (dal n° AS35 alla rete)

misurati considerando le pale più distanti.

Gli aerogeneratori sono collegati tra loro e alla cabina primaria, costituente il punto di consegna dell'energia alla REN.

L'energia prodotta viene immessa nella REN tramite la cabina di consegna ubicata nel comune di Ascoli Satriano, collegata alla linea elettrica esistente Satriano-Melfi Industriale, come prescritto dal GRTN.

Nella relazione si fa riferimento a cavidotti interati tra aerogeneratori e la cabina primaria (consegna).

La struttura portante dell'aerogeneratore è di tipo a palo di colore grigio

La relazione non fa riferimento al colore delle pale, tuttavia dai particolari costruttivi degli elementi si rileva che non è prevista la pala nera per aumentare la percezione rischio da parte dell'avifauna.

Non è stata prodotta una carta delle interferenze visive né sono state prodotte elaborazioni tridimensionali.

PUNTO 1.5 - Impatto su flora, fauna ed ecosistemi

L'impianto è collocato a notevole distanza da aree di pregio ambientale e circa 3 km dal S.I.C. Valle Ofanto-Lago di Capaciotti.

PUNTO 1.5.1 - Vegetazione e flora

La relazione parla in termini generali della flora costituita da colture di grano duro e in parte minore da uliveti.

Non è fatto alcun accenno alla presenza di specie di pregio perché assenti in quanto la zona è caratterizzata per il 90% da coltivi.

Non è fornita la carta della vegetazione presente, intesa come essenze dominanti sulla base di analisi ortofotografiche e di rilevazioni dirette su campo, in scala 1:10.000.

PUNTO 1.5.2 - Fauna

Non è presente una adeguata analisi faunistica riguardo: mammiferi, rettili, anfibi, uccelli, presenti nell'area di intervento e nell'area circostante.

Non c'è alcun riferimento dell'eventuale appartenenza di questi alle "Liste Rosse dei vertebrati". L'analisi non comprende le descrizioni dei popolamenti.

Non è mappata la presenza di aree di importanza faunistica quali: siti di riproduzione, rifugio, svernamento e alimentazione; con particolare riguardo all'individuazione di siti di nidificazione e di caccia dei rapaci; corridoi di transito utilizzati dall'avifauna migratoria e dei grossi mammiferi; grotte utilizzate da popolazioni di chiroteri.

E' riportata la individuazione cartografica in scala adeguata dei Siti Natura 2000, delle aree natu-

rali protette e delle zone umide comprese nel Sistema Informativo Territoriale delle Aree Umide Pugliesi.

Non è presente uno studio adeguato delle migrazioni diurne e notturne durante il passo primaverile e autunnale, mediante analisi bibliografica e sopralluoghi sul campo durante almeno una stagione idonea, come previsto per gli impianti costituiti da un numero di aerogeneratori superiore a 15 o comunque di potenza superiore a 30 MW.

Non è presente l'indicazione cartografica in scala adeguata (1:25.000 - 1:50.000) della direzione dei venti dominanti.

Non è fornita l'analisi degli impatti distintamente su chiropteri e sui gruppi di avifauna sensibili (individuati in allegato A2) valutando: modificazioni dell'habitat; probabilità di decessi per collisione; variazione della densità di popolazione.

Non è stato valutato l'impatto cumulativo sull'avifauna e chiropteri derivante dalla presenza di altri parchi eolici nella medesima area.

PUNTO 1.5.3 - Ecosistemi

Non è presente l'individuazione cartografica in scala 1:10.000 delle unità ecosistemiche presenti nel territorio interessato dall'intervento.

Nella relazione del proponente non sono descritti le unità sistemiche interessate con le relative componenti biotiche ed abiotiche, e non è fatto alcun riferimento alle relazioni fra i vari popolamenti faunistici ed al ruolo delle catene alimentari.

Manca l'analisi degli impatti cumulativi.

PUNTO 1.6 - Alterazione del campo sonoro ed impatto acustico

Non è stata fornita la planimetria in scala adeguata (1:10.000) di tutta l'area, per una fascia di 1000 metri, attorno al perimetro della zona in cui si vuole installare l'impianto eolico.

E' stato fornito il calcolo del Leq, diurno e notturno, prima e dopo l'entrata in funzione dell'impianto eolico, facendo riferimento alla velocità del vento corrispondente al funzionamento nelle condizioni nominali dell'aerogeneratore.

Il proponente non ha evidenziato il livello di vibrazioni prodotte dall'impianto, presso i recettori residenziali più prossimi, e confrontare tali valori

con i livelli di disturbo per la popolazione riportati dalla normativa tecnica internazionale.

PUNTO 1.7 - Perturbazione del campo aerodinamico

Non è stata valutata, mediante la predisposizione di un elaborato grafico in scala adeguata, la posizione della regione di flusso perturbato rispetto alle rotte degli uccelli e degli aeromobili.

PUNTO 1.8 - Elettrodotti, campi elettromagnetici ed in interferenze sulle telecomunicazioni

E' presente la tavola riassuntiva del tracciato dell'elettrodotto. Il proponente ritiene che l'impianto produca campi elettromagnetici con effetti nulli sulla popolazione in quanto trovasi ad una distanza, dai fabbricati più prossimi, tale da abbattere l'effetto dei campi stessi.

Inoltre le infrastrutture di collegamento elettrico sono interrate per rendere minima l'induzione magnetica e in zona sono assenti edifici adibiti ad una permanenza prolungata di popolazione.

Non c'è alcun riferimento ad eventuali manufatti e ripetitori presenti nella zona.

Il progettista non ha fatto ricorso a prove sperimentali e previsioni teoriche per misurare gli effetti di campi elettromagnetici ed interferenze sulle telecomunicazioni.

PUNTO 2.1 - Dati di progetto e sicurezza (solo quelli di interesse ambientale)

Il proponente dichiara che gli aerogeneratori sono certificati essere classe I^a.

Il proponente ha fornito le informazioni richieste limitatamente a localizzazione (puntuale) delle pale, il tracciato del collegamento alla RTN, la cabine da realizzare, ma non in formato digitale (in uno dei formati informatici commerciali più diffusi *.shp, *.dwg, *.Axf) georiferiti nel sistema di riferimento cartografico ufficiale italiano Gauss-Boaga.

PUNTO 2.2 - Norme territoriali e urbanistiche

La distanza minima di ciascuna turbina eolica dal confine dell'area edificabile del centro urbano è almeno pari a 15 volte il diametro dell'elica e comunque non inferiore a 1,00 km.

L'Ufficio ha rilevato che i seguenti acrocienatori hanno una distanza inferiore a 300m dalle strade provinciali:

AS64 125m dalla SP90 AS38 250m dalla SP95 AS34 250m dalla SP95 AS 14 75m dalla SP89 AS 15 275m dalla SP89 AS67 187m dalla SP90 Non è presente il calcolo della evoluzione giornaliera dell'ombra riportata sulla strada al fine di dimostrare che non si verificano impreviste permanenze di gelo sulle carreggiate.

L'elettrodotto in Alta Tensione necessario per la connessione dell'impianto eolico alla Rete di Trasmissione Nazionale, nonché la sottostazione di smistamento distano almeno 2,00 km dal confine dell'area edificabile del centro urbano, così come definita dal P.d.F. o dal P.R.G. in vigore.

PUNTO 2.3 - Norme tecniche relative alle strade

Non sono presenti gli elaborati relativi a progetto delle strade di accesso all'impianto corredato dai profili altimetrici e dalle sezioni tipo.

PUNTO 2.4 - Norme sulle linee elettriche

Le linee a Media Tensione seguono il percorso stradale.

Le linee interrate sono ad una profondità minima di 1 m, protette, accessibili nei punti di giunzione ed opportunamente segnalate.

Le turbine di potenza superiore a 1 MW sono dotate di trasformatore all'interno della torre.

Il proponente dichiara che le emissioni elettromagnetiche sono sempre contenute al di sotto dei limiti di legge.

PUNTO 2.5 - Le fasi di cantiere

Il proponente dichiara che il trasporto delle componenti dell'impianto fino al sito prescelto sono privilegiate strade esistenti, tuttavia non sono indicati i percorsi utilizzati per il trasporto o eventuali modifiche ai tracciati.

Sono evidenziate le dimensioni massime delle parti in cui possono essere scomposte componenti dell'impianto e i relativi mezzi di trasporto.

Alla fine dei lavori è previsto il ripristino morfologico, la stabilizzazione e l'inerbimento delle aree soggette a movimenti di terra e il ripristino della viabilità pubblica e privata eventualmente danneggiata.

Il proponente dichiara che l'impresa recherà il minore disagio possibile all'esercizio delle attività agricole nei fondi confinanti con l'opera.

E' evitato l'abbattimento di alberature stradali ad alto fusto protette.

PUNTO 2.6 - Norme sulla dismissione

Non è allegata la fideiussione bancaria per la dismissione degli impianti e per il ripristino del suolo.

E' previsto l'annegamento della struttura di fondazione in calcestruzzo sotto il profilo del suolo per almeno 1 m.

Non è prevista la rimozione completa delle linee elettriche e conferimento agli impianti di recupero e trattamento secondo la normativa vigente.

PUNTO 4.1 - Basi cartografiche

E' presente la Cartografia di inquadramento (1:50.000/25.000): Fogli I.G.M. 1:50.000 serie 50 e 50/L, anni 70, rasterizzata e georeferenziata (con esclusione delle tavolette I.G.M. 1:25.000 e dei fogli 1:50.000 anni '50).

PUNTO 4.2 - Formato e struttura dati

Non sono forniti dati strutturati in forma di Geo-Database. Non sono forniti i dati utilizzabili in ambiente GIS.

PUNTO 4.3 - Elaborazioni tridimensionali

Non sono presenti adeguate elaborazioni tridimensionali relative alla costruzione degli "skyline", delle visuali ricostruite e dei "bacini visivi".

Allegato 5 - Requisiti minimi contenuti negli schemi di convenzione

Non presente la fideiussione bancaria pari al 10% dell'investimento.

Non è presente un riferimento alla fideiussione pari a non meno del 2% del valore dell'aero generatore, finalizzata alla dismissione dell'aerogeneratore stesso ed al ripristino dello stato dei luoghi.

Non è presente la fideiussione di 5 euro a metro per le piste da realizzare ex-novo, finalizzate ad interventi di ripristino al termine dell'esercizio dell'impianto.

Non è presente lo studio di prefattibilità economico-ambientale che preveda almeno un anno di rilevazioni anemometriche certificate da un laboratorio pubblico.

Non è presente l'impegno del soggetto proponente di dismettere l'impianto in caso di mancato funzionamento dello stesso per più di tre anni.

✓ ciò stante è emersa la necessità di acquisire le seguenti integrazioni:

- esplicitazione della stima del periodo minimo di funzionamento che nelle Linee Guida si indica deve essere superiore a 300 giorni/anno;
- indicazione del tracciato della rete elettrica in alta tensione esistente;
- indicazione dettagliata dei tratti di strade esistenti da adeguare e le strade da realizzare e calcolo dell'incidenza delle piste di nuova realizzazione rispetto alla potenza erogata [Km/MW];
- indicazione dell'acclività del suolo relativamente all'ubicazione di ogni fila di aerogeneratori;
- adeguata carta delle interferenze visive ed opportune elaborazione tridimensionali;
- approfondimenti riguardanti le analisi vegetazionali, cartografia in scala adeguata e valutazione degli impatti cumulativi sulla vegetazione derivante dalla eventuale presenza di altri parchi eolici nella medesima area (paragrafo 1.5.1 delle Linee Guida);
- approfondimenti riguardanti l'analisi faunistica - descrizioni dei popolamenti (punto 1.5.2. delle Linee Guida);
- studio delle migrazioni diurne e notturne durante il passo primaverile e autunnale, da svolgersi mediante analisi bibliografica e sopralluoghi sul campo durante almeno una stagione idonea, e indicazione cartografica in scala adeguata (1:25.000 - 1:50.000) della direzione dei venti dominanti così come richiesto dal punto 1.5.2.q delle Linee Guida per gli impianti costituiti da un numero di aerogeneratori superiore a 15 e comunque di potenza superiore a 30 MW;
- analisi degli impatti distintamente su chiroteri e sui gruppi di avifauna sensibili (paragrafo 1.5.2 delle Linee Guida);
- relazioni fra i vari popolamenti faunistici ed il ruolo delle catene alimentari (paragrafo 1.5.3 delle Linee Guida);
- analisi degli impatti cumulativi sulla fauna (in particolare chiroteri e avifauna di cui all'All. A2 delle Linee Guida) ed ecosistemi presenti nell'area vasta interessata dal progetto;
- tavola in cui siano mappati gli altri impianti eventualmente presenti in un intorno del sito di progetto, avente dimensione ragionevolmente estesa. Laddove non fosse possibile mappare in modo puntuale le singole torri e si optasse per una loro individuazione di massima (sotto forma di area) sarà necessario indicare chiaramente la consistenza di ciascun impianto al fine di valutare i potenziali impatti cumulativi;
- planimetria in scala adeguata (si consiglia 1:10.000) di tutta l'area, per una fascia di 1000 metri, attorno al perimetro della zona in cui si vuole installare l'impianto eolico, per individuare il luogo più vicino all'impianto eolico adibito, o che in base al PRG vigente può essere adibito, ad una permanenza della popolazione superiore a 4 ore al giorno;
- evidenziazione del livello di vibrazioni prodotte dall'impianto presso i recettori residenziali più prossimi e confronto di tali valori con i livelli di disturbo per la popolazione riportati dalla normativa tecnica internazionale (paragrafo 1.6 delle Linee Guida);
- predisposizione di un elaborato grafico in scala adeguata, indicante la posizione della regione di flusso perturbato rispetto alle rotte degli uccelli e degli aeromobili (paragrafo 1.7 delle Linee Guida);
- relazione tecnica specialistica di calcolo del campo elettrico e del campo di induzione magnetica (corredata dai rispettivi diagrammi) che metta in luce il rispetto dei limiti della Legge n. 36/2001 e dei relativi Decreti attuativi (paragrafo 1.8 delle Linee Guida);
- planimetrie da cui evincere eventuali presenze di manufatti e ripetitori ed una tavola contenente l'angolo solido di interferenza da evitare (paragrafo 1.8 delle Linee Guida);
- calcolo della gittata massima degli elementi rotanti in caso di rottura accidentale (paragrafo 2.1 delle Linee Guida);
- dati digitali relativi (e solo quelli indicati) a:
- localizzazione delle pale;

- viabilità esistente;
- tratti di strade esistenti da adeguare;
- strade da realizzare;
- tracciato del collegamento alla RTN (del/i potenziale/i collegamento/i in caso in cui questo sia ancora da definire con il GRTN);
- rete elettrica esistente;
- cabine da realizzare;
- secondo le specifiche indicate nel paragrafo 2.1 delle Linee Guida al fine di una loro precisa collocazione geografica;
- calcolo della evoluzione giornaliera dell'ombra riportata sulla strada al fine di dimostrare che non si verificano impreviste permanenze di gelo sulle carreggiate;
- profili altimetrici delle strade di accesso all'impianto e le sezioni tipo; elaborazione delle sezioni specifiche, da cui risulti possibile evidenziare le modificazioni che saranno apportate ove l'acclività è elevata. Tali sezioni, accompagnate da una simulazione fotografica, dovranno essere riportate nello Studio di Impatto Ambientale;
- cartografia di maggior dettaglio (scale 1:5.000-1:2.000: carte tecniche numeriche vettoriali, oppure, se non esistenti, cartografia raster georeferenziata).

Dall'istruttoria condotta sono emersi, inoltre, elementi che suggeriscono l'eliminazione dal progetto di tutti gli aerogeneratori per i quali si è rilevata una distanza dalle strade provinciali inferiore a 300 m (AS64, AS38, AS34, AS14, AS15, AS67)

Si precisa, infine, che l'eventuale parere di esclusione dalla procedura di VIA sarà in ogni caso subordinato all'adozione di uno schema di convenzione conforme a quanto indicato nell'allegato A5 delle Linee Guida; e che in particolare preveda:

- convenzione con i comuni limitrofi, il cui confine amministrativo dista meno di 500 metri da una macchina;
- una fideiussione sull'investimento pari almeno al 10%;
- una fideiussione, pari a non meno del 2% del

valore dell'aerogeneratore, finalizzata a garantire la dismissione;

- una fideiussione di 5 euro a metro per le piste da realizzare ex-novo finalizzata ad interventi di ripristino al termine dell'esercizio dell'impianto;
 - l'impegno a dimettere l'impianto in caso di mancato funzionamento dello stesso per più di tre anni.
- ✓ Dalla valutazione delle integrazioni trasmesse, che sono pervenute viste anche da LEGAMBIENTE ONLUS, si evince che il proponente ha risposto in modo complessivamente esaustivo e con un ridimensionamento dell'impianto da 54 a 37 pale (da 108 MW a 74 MW).

In particolare sono stati forniti:

- una specifica relazione per dimostrare e attestare il funzionamento minimo garantito indicato dalle Linee Guida;
- l'indicazione del tracciato della rete elettrica in alta tensione esistente;
- l'indicazione con sufficiente livello di dettaglio dei tratti di strade esistenti, di quelli esistenti da adeguare e delle strade da realizzare ex-novo, nonché del calcolo dell'incidenza delle piste di nuova realizzazione rispetto alla potenza erogata [Km/MW];
- uno studio dell'acclività del suolo secondo la direzione di ciascuna fila di aerogeneratori;
- una carta delle interferenze visive con simulazioni tridimensionali dell'impatto;
- approfondimenti riguardanti le analisi vegetazionali e faunistiche dei siti di intervento e le valutazioni sull'interferenza con gli ecosistemi presenti;
- una tavola con la individuazione degli altri impianti presenti in vicinanza del sito di progetto;

- una relazione specifica per quanto attiene il livello di vibrazioni e l'impatto acustico prodotto dall'impianto presso i recettori residenziali più prossimi;
- un elaborato grafico in scala adeguata, indicante la posizione della regione di flusso perturbato rispetto alle rotte degli uccelli e degli aeromobili;
- lo studio dell'evoluzione dell'ombra;
- apposito elaborato grafico con la individuazione di ruderi, case isolate e masserie su cui potenzialmente l'impianto può impattare;
- relazione tecnica specialistica di calcolo del campo elettrico e del campo di induzione magnetica (corredata dai rispettivi diagrammi) con l'attestazione del rispetto dei limiti indicati dalla normativa di settore;
- una tavola contenente l'angolo solido di interferenza da evitare per non incorrere nei pericoli di creare disturbo agli apparati di telecomunicazione;
- il calcolo della gittata massima degli elementi rotanti in caso di rottura accidentale;
- i dati digitali richiesti.

Manca lo schema di convenzione.

La pala AS21, spostata di circa 130 m rispetto al layout originario, dista meno di 300 m dalla SP 89 e pertanto non risponde alle indicazioni delle LG.

Pur mancando i dati digitali relativi alla ubicazione degli aerogeneratori nel layout di progetto originariamente presentato (dicembre 2004) è stato condotto un approfondimento sulla base della tavola di inquadramento dal quale si evidenziano significativi spostamenti di alcune pale nel nuovo layout del giugno 2005. In particolare è stato riscontrato:

Denominazione aerogeneratore	Spostamento
AS1	600 m
AS2	300 m
AS33	250 m
AS42	350 m
AS43	375 m

Sono stati rilevati anche altri spostamenti, ma di modesta entità.

Le procedure di pubblicazione del progetto sono state espletate con riferimento al layout originario, per cui si ritiene che spostamenti di entità significativa, rispetto al tipo di opera in oggetto, non possano essere ammessi senza scontare una nuova pubblicazione che garantisca il rispetto degli interessi dei soggetti terzi eventualmente coinvolti dalla nuova ubicazione.

➤ Sulla base di questa documentazione e di quella originariamente prodotta, per la parte confermata, si ritiene di poter esprimere parere favorevole all'installazione di 31 delle 37 pale presentate negli elaborati revisionati. In particolare il parere risulta negativo per la pala AS21, che dista meno di 300 m dalla SP 89, e per le pale ASL AS2, AS33, AS42 e AS43 che presentano tutti spostamenti significativi rispetto al layout originario, spostamenti tali da rendere necessaria una nuova pubblicazione del progetto per garantire il rispetto degli interessi dei soggetti terzi eventualmente coinvolti dalla nuova ubicazione.

Per l'installazione delle 31 pale assentite occorrerà:

- assicurare che l'eventuale eccesso di materiale proveniente dagli scavi venga trasportato in discariche autorizzate allo stoccaggio di rifiuti inerti;
- garantire che gli adeguamenti delle strade esistenti e le nuove realizzazioni siano realizzate mediante l'utilizzo di macadam e seguendo le tecniche di mitigazione dichiarate dal proponente;

- prevedere che i cavidotti di collegamento tra gli aerogeneratori e la stazione di raccolta dell'energia elettrica prodotta, e tra questa e la rete di trasmissione nazionale in Alta Tensione, siano interrati e corrano lungo la rete viaria;
- prevedere la colorazione in nero di una delle tre pale di ogni aerogeneratore, riducendo così l'effetto di "motion smear" a danno dell'avifauna, al fine di ridurre il numero di collisioni dei volatili con l'impianto;
- garantire che la dismissione degli aerogeneratori e delle altre strutture dell'impianto alla fine del loro ciclo di vita avvenga non solo attraverso il ripristino dello stato dei luoghi (impegno da assumere nella convenzione), ma anche con la riqualificazione ambientale del sito d'intervento, con l'utilizzo di specie autoctone adatte al sito;
- assicurare l'adeguato smaltimento degli oli derivanti dalla lubrificazione del moltiplicatore di giri a tenuta, freno meccanico e centralina idraulica per i freni delle punte delle pale presso il "Consorzio Obbligatorio degli oli esausti" (D.Lgs. n. 95 del 27 gennaio 1992, Attuazione delle Direttive 75/439/CEE e 87/101/CEE relative alla eliminazione degli oli usati), in considerazione delle caratteristiche di pericolosità degli stessi;
- prevedere opere di regimazione delle acque meteoriche.

La convenzione che regola i rapporti tra Proponente e Comune deve integrare i contenuti dell'allegato 5 alle Linee Guida, in particolare:

- fideiussione bancaria pari al 10% dell'investimento;
- fideiussione pari a non meno del 2% del valore dell'aerogeneratore (con il termine aerogeneratore si intende il completo: palo+navicella+pale) finalizzata alla dismissione dell'aerogeneratore stesso ed al ripristino dello stato dei luoghi;
- fideiussione di 5 euro a metro per le piste da realizzare ex-novo finalizzate ad interventi di ripri-

stino al termine dell'esercizio dell'impianto;

- impegno del soggetto proponente di dismettere l'impianto in caso di mancato funzionamento dello stesso per più di tre anni (il funzionamento deve essere certificato dal G.R.T.N. in relazione all'immissione in rete di energia elettrica prodotta).
- Visto l'art. 30 della L.R. n. 14 del 31.05.2001;
- Vista la Legge Regionale 4 febbraio 1997 n. 7;
- Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
- Viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/07/98;
- Vista la L.R. n. 11/2001;
- Richiamato l'art. 15, comma 3 della L.R. n. 11/2001;
- Visto che il presente provvedimento non comporta adempimenti contabili ai sensi della L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni;

DETERMINA

- di ritenere il progetto per la realizzazione di un parco colico la realizzazione di un parco colico in località "Piano delle Rose", "Piano di Sepa", "località Benedittis", "Mass. Pandisci", "Massicone", "Serra la Spina" nel Comune di Ascoli Satriano (Fg), proposto dalla I.V.P.C. SARDEGNA 2 - Via Circumvallazione 108 - Avellino, così come in premesse rimodulato, escluso dall'applicazione delle procedure di V.I.A. per tutte le motivazioni e con tutte le prescrizioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate;
- il presente parere non esclude né esonera il

soggetto proponente dalla acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione per norma previste;

- di notificare il presente provvedimento agli interessati a cura del Settore Ecologia;
- di far pubblicare il presente provvedimento sul BURP;

- il presente provvedimento non comporta alcun provvedimento contabile di cui alla L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni;

- di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;
- copia del presente atto sarà trasmesso al Settore Segreteria della Giunta Regionale.

Il Dirigente del Settore Ecologia
Dott. Luca Limongelli

